



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXI - n. 11

**Publicato sul sito www.agcm.it
15 marzo 2021**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A528 - FBA AMAZON	
<i>Provvedimento n. 28586</i>	5
A529 - GOOGLE/COMPATIBILITÀ APP ENEL X ITALIA CON SISTEMA ANDROID AUTO	
<i>Provvedimento n. 28587</i>	7
I842 - VENDITA PRODOTTI APPLE E BEATS SU AMAZON MARKETPLACE	
<i>Provvedimento n. 28593</i>	9
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	11
C12328 - COOP LOMBARDIA/COOP VICINATO LOMBARDIA	
<i>Provvedimento n. 28588</i>	11
C12348 - INTESA SANPAOLO/AVIVA VITA	
<i>Provvedimento n. 28589</i>	17
C12349 - INTESA SANPAOLO/LOMBARDA VITA	
<i>Provvedimento n. 28590</i>	22
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	26
AS1723 - COMUNE DI CARRARA (MS) - PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE	26
AS1724 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO	31
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	35
IP341 - SIXTHCONTINENT-MANCATO RICONOSCIMENTO CREDITI	
<i>Provvedimento n. 28594</i>	35
PS11691 - CALYPSO-DEPURATORI DI ACQUA	
<i>Provvedimento n. 28597</i>	40
PS11758 - UNIPOLSAI-RIMBORSO MENSILITÀ RC AUTO	
<i>Provvedimento n. 28598</i>	48

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A528 - FBA AMAZON

Provvedimento n. 28586

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2021;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora articoli 101 e 102 TFUE);

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle Autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile 2004;

VISTO il proprio provvedimento n. 27623 del 10 aprile 2019, con cui è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Amazon EU S.à r.l., Amazon Services Europe S.à r.l., Amazon Europe Core S.à r.l., Amazon Italia Services S.r.l. e Amazon Italia Logistica S.r.l.;

VISTO il proprio provvedimento n. 28190 del 17-18 marzo 2020, con il quale è stato deliberato di prorogare il termine di chiusura del procedimento al 20 novembre 2020;

VISTO il proprio provvedimento n. 28439 del 10 novembre 2020, con il quale è stato deliberato di prorogare il termine di chiusura del procedimento al 30 aprile 2021;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti in data 28 dicembre 2020;

VISTA l'istanza delle società Amazon EU S.à r.l., Amazon Services Europe S.à r.l., Amazon Europe Core S.à r.l., Amazon Italia Services S.r.l. e Amazon Italia Logistica S.r.l., presentata il 18 febbraio 2021, di proroga del termine per la chiusura della fase istruttoria di almeno due settimane, al fine di consentire alle stesse di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, di completare utilmente la risposta alla comunicazione delle risultanze istruttorie e preparare adeguatamente la partecipazione all'audizione finale;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATE la complessità della fattispecie oggetto del procedimento e la necessità di garantire il più ampio esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio;

CONSIDERATO che la proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria rende necessaria anche una proroga del termine di conclusione del procedimento;

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare il termine di conclusione del procedimento attualmente fissato al 30 aprile 2021;

DELIBERA

di prorogare al 31 maggio 2021 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

per IL PRESIDENTE
il Componente
Michele Ainis

**A529 - GOOGLE/COMPATIBILITÀ APP ENEL X ITALIA CON SISTEMA ANDROID
AUTO**

Provvedimento n. 28587

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera adottata in data 8 maggio 2019 con cui è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy S.r.l. (di seguito, congiuntamente Google), per accertare l'esistenza di possibili violazioni dell'articolo 102 TFUE;

VISTA la propria delibera adottata in data 29 aprile 2020 con cui il termine di chiusura del procedimento è stato prorogato al 30 maggio 2021;

VISTA la propria delibera adottata in data 1° luglio 2020 con cui il termine di chiusura del procedimento è stato anticipato al 31 marzo 2021;

VISTE le proprie comunicazioni dell'11 febbraio 2021 con le quali è stato comunicato a Google e a Enel X Italia S.r.l. il termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, e, per l'effetto, il termine per presentare memorie scritte e documenti di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA l'istanza di Google del 12 febbraio 2021 di proroga del termine per presentare memorie finali scritte e documenti di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 e, per l'effetto, del termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATA la necessità di assicurare alle Parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa e di garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio;

CONSIDERATO, altresì, che il parziale accoglimento dell'istanza di Google rende necessaria una proroga del termine di conclusione del procedimento;

RITENUTO che, al fine di garantire un corretto svolgimento delle successive fasi procedurali, si renda necessario disporre la proroga del termine di conclusione del procedimento;

DELIBERA

di prorogare il termine di conclusione del procedimento al 30 aprile 2021.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

per IL PRESIDENTE

il Componente

Michele Ainis

1842 - VENDITA PRODOTTI APPLE E BEATS SU AMAZON MARKETPLACE*Provvedimento n. 28593*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2021;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificata dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e, in particolare, l'articolo 54;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 14 luglio 2020, n. 28294, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 101 del TFUE nei confronti di Apple Inc., Apple Distribution International Ltd, Apple Sales International, Apple Italia S.r.l., Apple Retail Italia S.r.l., Amazon.com Inc., Amazon Services Europe S.à r.l., Amazon Europe Core S.à r.l., Amazon EU S.à r.l. e Amazon Italia Services S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, la documentazione acquisita presso le società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd, Apple Sales International, Apple Italia S.r.l., Apple Retail Italia S.r.l., Amazon.com Inc., Amazon Services Europe S.à r.l., Amazon Europe Core S.à r.l., Amazon EU S.à r.l. e Amazon Italia Services S.r.l.;

CONSIDERATO che il presente procedimento, come ritenuto nel citato provvedimento di avvio, al quale integralmente si rinvia, concerne un'ipotesi di intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, consistente in un presunto accordo tra le Parti volto a restringere l'accesso ai servizi del *marketplace* Amazon.it da parte di taluni rivenditori di prodotti di elettronica di consumo che eserciscano legittimamente l'attività di rivendita di tali prodotti a marchio Apple e Beats, potendo limitare gli incentivi a competere efficacemente sul prezzo dei prodotti Apple e Beats, nonché a ostacolare l'integrazione dei mercati europei e a limitare il commercio parallelo;

CONSIDERATO che le restrizioni anzi descritte comportano l'esclusione dalla vendita dei prodotti Apple e Beats sul *marketplace* Amazon.it di rivenditori terzi che esercitano legittimamente tale attività di rivendita, sia in qualità di rivenditori ufficiali che di rivenditori non ufficiali;

CONSIDERATO che, dagli elementi acquisiti successivamente all'avvio dell'istruttoria, sembra emergere un ulteriore comportamento anticoncorrenziale, consistente nella restrizione all'accesso ai servizi accessori di pubblicità su talune pagine del *marketplace* Amazon.it che impedisce a taluni venditori di pubblicizzare i propri prodotti concorrenti ad Apple nelle pagine che mostrano o descrivono prodotti Apple;

CONSIDERATO che tali restrizioni appaiono *prima facie* idonee a restringere la concorrenza in quanto limitano la possibilità che i produttori e i venditori di prodotti concorrenti ad Apple e Beats e di prodotti compatibili con i dispositivi Apple e Beats possano acquisire clienti mediante l'accesso alle aste pubblicitarie per talune pagine del *marketplace* Amazon.it che mostrano o descrivono prodotti Apple;

CONSIDERATO che tali condotte appaiono suscettibili di configurare una violazione dell'articolo 101 del TFUE;

RITENUTO che le restrizioni anzi descritte comportano l'esclusione dalla vendita dei prodotti Apple e Beats sul *marketplace* Amazon.it di rivenditori terzi che esercitano legittimamente tale attività di rivendita, sia in qualità di rivenditori ufficiali sia di rivenditori non ufficiali, e che è necessario estendere oggettivamente l'istruttoria alle pattuizioni contrattuali concernenti le restrizioni nell'utilizzo di servizi accessori pubblicitari su talune pagine del *marketplace* Amazon.it;

DELIBERA

a) di estendere oggettivamente il presente procedimento, oltre che alle restrizioni all'accesso al *marketplace* Amazon.it da parte dei rivenditori ufficiali e non ufficiali di prodotti Apple e Beats, anche alle previsioni contrattuali tra Apple Inc., e le sue controllate, e Amazon.com Inc, e le sue controllate, concernenti la restrizione all'utilizzo, da parte di rivenditori o produttori terzi, dei servizi pubblicitari in talune pagine del *marketplace* Amazon.it;

b) che il responsabile del procedimento è il Dott. Luigi Di Gaetano;

c) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali della Parte, ovvero di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si svolge l'istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

per IL PRESIDENTE
il Componente
Michele Ainis

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12328 - COOP LOMBARDIA/COOP VICINATO LOMBARDIA

Provvedimento n. 28588

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società Coop Lombardia s.c., pervenuta in data 16 ottobre 2020;

VISTA la propria richiesta di informazioni, inviata in data 16 novembre 2020, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni aggiuntive inviate dalla società Coop Lombardia S.c., pervenute in data 9 febbraio 2021;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Coop Lombardia s.c. (di seguito Coop Lombardia o CL) è una delle 9 grandi cooperative aderenti al consorzio Coopitalia S.c. a r.l. Essa aderisce altresì al Distretto Nord Ovest, che rappresenta il secondo livello di organizzazione del sistema Coop, detenendo il 30% del capitale sociale del Coop Consorzio Nord Ovest s.c.r.l.. CL opera nel settore della GDO mediante una rete di punti vendita localizzati in Lombardia, costituita da ipermercati e supermercati. La cooperativa è presente anche in altri settori, direttamente o mediante le proprie controllate, tra i quali: la distribuzione carburanti, ove opera con l'insegna Enercoop, e il settore del *bricolage*, nel quale è presente mediante la controllata Brico, attiva con una rete di punti vendita diretti e in franchising distribuiti su tutto il territorio nazionale. Il fatturato consolidato del gruppo Coop Lombardia, nel 2019, è stato pari a circa 1,1 miliardi di euro, di cui circa 856 milioni attribuibili alle vendite in Italia della capogruppo.

2. Coop Vicinato Lombardia (di seguito anche CVL) è una media cooperativa del sistema Coop, anch'essa aderente al Distretto Nord Ovest, che opera con 33 punti vendita della GDO di dimensione medio-piccola localizzati in Lombardia, il cui fatturato complessivo, nel 2019, è stato pari a circa 77 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione notificata consiste nella fusione per incorporazione della società CVL in Coop Lombardia. Per effetto della fusione, saranno annullate le quote di partecipazione al capitale di CVL, ai cui soci saranno assegnate quote di valore nominale corrispondente nella società incorporante.

4. Secondo quanto specificato dalle Parti ed evidenziato nella premessa del Progetto di fusione, l'operazione è stata ritenuta necessaria *“per meglio articolare la presenza sociale e commerciale delle cooperative di consumo aderenti a Coopitalia scarl e, quindi, utilizzatrici del marchio Coop, sul territorio lombardo”*, oltre che *“per meglio qualificare e coordinare le attività sociali della cooperazione nelle province lombarde interessate”*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta la fusione di due imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90. Essa è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 (come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

IV.1 Il sistema Coop e la collaborazione pre-esistente tra le Parti

6. Come illustrato anche nella Relazione sulla gestione contenuta nel Bilancio di Coop Lombardia del 2019, *“Coop è una realtà costituita da un insieme di cooperative, consorzi ed enti che uniscono le proprie aree di attività per dare vita a un sistema comune”*. L'azione delle cooperative sul territorio nazionale è supportata da diverse organizzazioni che completano e sostengono il sistema, supportandone le esigenze commerciali, strutturali e sociali.

7. In particolare, il sistema Coop si articola sostanzialmente su tre livelli territoriali e organizzativi:

- i) un livello nazionale, rappresentato dall'ANCC Coop (Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori) - che rappresenta presso istituzioni ed enti le cooperative aderenti al sistema Coop e la cui adesione attribuisce alle singole cooperative il diritto all'utilizzo delle insegne Coop - e dal Consorzio Coop Italia, organismo che funge da centrale di acquisto, definisce i prodotti a marchio della catena, elabora politiche, strategie di marketing e comunicazione unitarie per tutte le cooperative che aderiscono al sistema al fine di rafforzarne l'immagine commerciale unitaria;
- ii) un livello interregionale, rappresentato dai 3 Distretti territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale (Nord Ovest, Adriatico e Tirrenico), all'interno dei quali operano tre consorzi di area: Coop Consorzio Nord Ovest, Centrale Adriatica e Centrale Acquisti Distretto Tirrenico. A tali consorzi è affidata la gestione centralizzata di servizi logistici, commerciali, informativi e di amministrazione merci delle associate;
- iii) le singole cooperative di consumo, che rappresentano soggetti giuridicamente indipendenti, costituite da: 9 grandi cooperative, 12 medie cooperative e 88 cooperative minori, tutte aderenti al consorzio cooperativo Coop Italia, a ANCC-Coop e ad uno dei tre Distretti.

8. CL e CVL aderiscono sia ai due consorzi nazionali sia al Distretto Nord Ovest: in particolare, il Coop Consorzio Nord Ovest Soc. cons. a r.l., articolazione operativa dell'omonimo distretto, risulta partecipato con quote paritetiche del 30% dalle 3 grandi cooperative del distretto stesso (Coop

Lombardia, Coop Liguria e Nova Coop) e con quote pari, rispettivamente, all'8,5% e all'1,5% da Coop Vicinato Lombardia e Coop Como Consumo.

9. Oltre ai collegamenti derivanti dalla comune appartenenza al sistema Coop, le due società parti dell'operazione hanno sviluppato negli ultimi anni un rapporto di collaborazione piuttosto intenso sul territorio, avente ad oggetto anche l'organizzazione delle rispettive reti di vendita. Nella relazione al bilancio 2019 di CVL, infatti, il progetto di fusione viene indicato come *“il logico compimento del percorso intrapreso dalla nostra cooperativa in questi ultimi anni, caratterizzato dalla costante collaborazione e attività sinergica con Coop Lombardia”*.

IV.2 I mercati interessati

10. La presente operazione interessa i mercati della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo attraverso punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (GDO). Tale settore viene solitamente suddiviso in: Grande Distribuzione (GD), nella quale sono comprese le grandi catene distributive organizzate in forma di impresa o di gruppo di imprese, e Distribuzione Organizzata (DO), di cui fanno parte le catene (tra le quali la stessa Coop) costituite da soggetti che, pur essendo giuridicamente distinti, operano sul mercato con le medesime insegne e/o tratti identificativi, in virtù della comune adesione a formule associative quali consorzi, unioni volontarie, società di servizi, cooperative di consumo o di dettaglianti, ecc..

11. Nel settore della GDO operano, a livello nazionale, molteplici operatori, con dimensioni, caratteristiche e formule organizzative variegata. Secondo la prassi consolidata dell'Autorità¹, vengono in particolare distinte le seguenti tipologie di punto vendita, differenziate rispetto ad una serie di caratteristiche (dimensione, posizionamento, gamma di prodotti offerti, presenza di banchi del fresco, ecc.) che concorrono a determinarne la qualità e il livello di servizi offerti: ipermercati, supermercati, *superette* e *discount*.

12. Ad esito dei più recenti approfondimenti istruttori svolti nell'ambito di procedimenti per la valutazione di operazioni di concentrazione nel settore della GDO², l'Autorità ha aggiornato la definizione dei mercati merceologici di ipermercati, supermercati e *superette*, individuandoli come segue:

- i) il mercato dei supermercati (punti vendita di dimensione compresa tra 400 e 2.499 mq), composto da tutti i supermercati, dalle *superette*, dagli ipermercati e dai *discount*, ovvero da tutti i punti vendita con superficie a partire da 100 mq;
- ii) il mercato degli ipermercati (punti vendita di dimensione pari o superiore a 2.500 mq), composto, oltre che dagli ipermercati stessi, da tutti i supermercati e dai *discount*, ovvero da tutti i punti vendita con superficie a partire da 400 mq;
- iii) il mercato delle *superette* (punti vendita di dimensione compresa tra 100 e 399 mq), composto da *superette*, supermercati e *discount*, ovvero i punti vendita con superficie compresa tra i 100 e i 2.499 mq.

¹ Cfr., tra gli altri: C12279 - C12279 - DIPERDI/RAMI DI AZIENDA DI SMA E SOCIETÀ GENERALE DISTRIBUZIONE, provv. 28326 del 4 agosto 2020, in Boll. 34/2020; C12247B - BDC ITALIA-CONAD/AUCHAN, provv. n. 28163 del 25 febbraio 2020, in Boll. 10/2020; C12246 - FRATELLI ARENA/RAMI DI AZIENDA DI SMA-DISTRIBUZIONE CAMBRIA-ROBERTO ABATE, provv. n. 28038 del 20 dicembre 2019, in Boll. n. 52/2019; C11968 - COOP CENTRO ITALIA/GRANDI MAGAZZINI SUPERCONTI - SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI - SUPERCONTI SERVICE, provv. n. 25419 del 8 aprile 2015, in Boll. n. 14/2015.

² Cfr. C12246 e C12247B, cit.

13. Alla luce di quanto esposto, i mercati rilevanti su cui incide la presente operazione risultano essere: quello dei supermercati, per i 14 punti vendita di CVL che hanno dimensioni comprese tra i 400 e i 2.499 mq, e quello delle *superette*, per i 19 punti vendita di dimensione compresa tra i 100 e i 399 mq.

14. Dal punto di vista geografico, i mercati della GDO hanno dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. Nelle istruttorie svolte di recente per la valutazione di operazioni di concentrazione nel settore del GDO, l'estensione geografica dei mercati rilevanti è stata così individuata: per i supermercati, l'area delimitata da curve isocrone di 15 minuti di guida, costruite intorno ai punti vendita interessati; per le *superette*, l'area delimitata da curve isocrone di 10 minuti di guida, costruite intorno alle superette interessate.

IV.3 Gli effetti dell'operazione

15. Le quote delle Parti nelle isocrone interessate dall'operazione nelle quali si generano sovrapposizioni sono riportate nella tabella n. 1. Si può notare che, nella maggior parte dei casi, la quota *post merger* del nuovo operatore risulta ben inferiore al 25%, a fronte di una quota più elevata del primo operatore, rappresentato da Esselunga³. Soltanto nell'isocrona n. 5, costruita attorno al supermercato della società incorporanda localizzato a Bussero (MI), la concentrazione porterebbe ad una quota *post merger* superiore al 25% e pari al [25-30%]^{*}. Nello stesso mercato, tuttavia, sono presenti con quote di rilievo anche altri operatori, tra cui Finiper ([20-25%]), Lidl ([15-20%]) ed Eurospin ([15-20%]). Si ritiene pertanto che anche in tale isocrona l'effetto dell'operazione non sia di particolare rilievo.

³ Nei più recenti precedenti indicati alla nota 2 una quota *post merger* del 25% è stata utilizzata come prima soglia di attenzione per la valutazione degli effetti dell'operazione.

^{*} Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Tab. 1 – Quote di mercato delle Parti*

Mercati delle superette					
Isocrona	CL	CVL	TOT	Qdm 1° conc	Nome 1° conc.
2	[10-15]%	[1-5]%	[10-15]%	[40-45]%	Esselunga
6	[10-15]%	[1-5]%	[15-20]%	[15-20]%	Esselunga
Mercati dei supermercati					
Isocrona	CL	CVL	TOT	Qdm 1° conc	Nome 1° conc.
2	[1-5]%	[1-5]%	[5-10]%	[40-45]%	Esselunga
4	[10-15]%	[1-5]%	[10-15]%	[30-35]%	Esselunga
5	[15-20]%	[10-15]%	[25-30]%	[20-25]%	Finiper
9	[5-10]%	[<1]%	[5-10]%	[35-40]%	Esselunga
10	[10-15]%	[1-5]%	[10-15]%	[15-20]%	Esselunga
13	[15-20]%	[<1]%	[15-20]%	[50-55]%	Esselunga
17	[5-10]%	[1-5]%	[10-15]%	[45-50]%	Selex
18	[1-5]%	[1-5]%	[5-10]%	[35-40]%	Finiper

*Sono indicate solo le isocrone nelle quali la quota congiunta è superiore al 5%.

Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle Parti

16. Vale sottolineare inoltre che, ad esito dell'operazione, i punti vendita del nuovo operatore continueranno ad essere contraddistinti dalle medesime insegne del sistema Coop che già attualmente li identificano e che ne comportano una larga condivisione dell'immagine e della politica commerciale. La fusione in esame, pertanto, anche in virtù della precedente comune appartenenza delle Parti al sistema Coop, appare inidonea a determinare significativi mutamenti dell'assetto concorrenziale pre-esistente.

17. In conclusione, non si ritiene che l'operazione sia idonea a determinare effetti di restrizione della concorrenza sui mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

per IL PRESIDENTE

il Componente

Michele Ainis

C12348 - INTESA SANPAOLO/AVIVA VITA*Provvedimento n. 28589*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2021;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Intesa Sanpaolo S.p.A. del 31 dicembre 2020, integrata in data 7 gennaio 2021;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 10 febbraio 2021, a seguito della richiesta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n.287/90;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Intesa Sanpaolo S.p.A. è una società, quotata alla Borsa di Milano, a capo dell'omonimo gruppo bancario attivo nell'offerta di servizi e prodotti bancari, finanziari e assicurativi. In particolare, il Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito definito, unitamente con la capogruppo, anche "ISP" o "Gruppo ISP") opera essenzialmente nel settore bancario tradizionale (raccolta del risparmio e impieghi), nella distribuzione di prodotti assicurativi (vita e danni), nell'*investment banking*, nel settore del risparmio gestito (attraverso fondi comuni di investimento, gestione di patrimoni individuali e prodotti della previdenza complementare), nel mercato del risparmio amministrato, nel credito al consumo, nel *factoring*, nel *leasing* e nei servizi di pagamento. ISP è presente in tutte le regioni e le province italiane con circa 3.800 sportelli.

Il suo capitale azionario è ripartito tra numerosi soggetti e solo tre di essi detengono una quota del capitale superiore al 3%, e segnatamente, Compagnia di Sanpaolo, che detiene circa il 6,12% del capitale sociale, BlackRock Inc., che ne detiene circa il 5% e Fondazione Cariplo, che ne detiene circa il 3,95%. Il fatturato realizzato da ISP nel 2019, calcolato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato pari a circa [80-90]* miliardi di euro, di cui circa [80-90] miliardi circa realizzati nell'Unione europea e [60-70] miliardi realizzati in Italia.

2. Aviva Vita S.p.A. (di seguito anche "Aviva" o *target*) è una società attiva nel settore assicurativo, in particolare nella produzione di prodotti assicurativi vita di ramo I, III, IV, V e VI. Il capitale sociale di Aviva è detenuto per il 79,5% da Aviva Italia Holding S.p.A., che detiene altresì il controllo esclusivo della *target*, per lo 0,5% da Aviva Italia S.p.A. e per il 20% da UBI Banca S.p.A. (a sua volta controllata da ISP).

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Nel 2019 Aviva ha prodotto un fatturato, calcolato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 287/90 (facendo riferimento ai premi incassati), pari a circa [2-3] miliardi di euro e realizzato interamente in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di ISP, per il tramite di UBI Banca S.p.A. (di seguito anche "UBI"), del controllo esclusivo di Aviva.

In particolare, UBI ha sottoscritto un accordo quadro con Aviva, Aviva Italia Holding S.p.A. e Aviva Italia S.p.A. con il quale ha esercitato un'opzione di acquisto delle azioni della *target* detenute da Aviva Italia Holding S.p.A. e Aviva Italia S.p.A.; inoltre, subordinatamente al perfezionamento dell'operazione, è stata prevista: *i*) la risoluzione consensuale dell'accordo quadro che disciplinava la partecipazione congiunta di Aviva Italia Holding S.p.A., Aviva Italia S.p.A. e UBI nel capitale sociale della *target* e la distribuzione in esclusiva di prodotti assicurativi di varie tipologie di rami vita di Aviva tramite la rete distributiva di UBI e di IW Bank, nonché *ii*) la futura cessazione degli effetti dell'accordo di intermediazione assicurativa ramo vita sottoscritto da UBI e Aviva e del patto parasociale sottoscritto dai soci di Aviva che disciplina la *governance* di quest'ultima. Ad esito dell'operazione, UBI acquisterà il restante 80% del capitale di Aviva, arrivando a detenerne l'intero capitale sociale.

4. Le Parti hanno altresì rappresentato che prima del perfezionamento dell'operazione Aviva sottoscriverà un accordo vincolante con cui cederà ad Aviva Life S.p.A. un ramo d'azienda composto dal *business*, dalle convenzioni e dalle polizze assicurative collettive di Ramo IV (di seguito anche "Ramo Aviva Life"). In proposito, ISP rappresenta che tenuto conto della natura vincolante di tale accordo e che lo stesso verrà eseguito in un lasso di tempo contenuto, [omissis], essa non acquisirà un controllo su base duratura degli *assets* inclusi nel Ramo Aviva Life.

5. In ragione di tutto quanto sopra, ISP, per il tramite di UBI, eserciterà il controllo esclusivo sulla *target*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge (come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), in quanto il fatturato totale, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro, e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse è superiore a 31 milioni di Euro.

7. Per quel che concerne l'accordo tra ISP e Aviva Life S.p.A., sebbene esso risulti giuridicamente vincolante, permangono determinanti incertezze sulla sua effettiva esecuzione nonché sulla circostanza che la stessa avrà luogo in un lasso di tempo contenuto, a breve distanza

dall'acquisizione di Aviva Vita. Pertanto, in base a quanto previsto nella *Comunicazione consolidata della Commissione europea*¹, la valutazione dell'operazione è stata condotta includendo nel perimetro dell'acquisizione anche il Ramo Aviva Life come sopra definito.

IV. IL PARERE DELL'IVASS

8. Con parere pervenuto in data 10 febbraio 2021, l'IVASS non ha evidenziato nell'operazione la sussistenza di elementi in grado di alterare l'equilibrio concorrenziale nell'ambito dei mercati interessati.

V. VALUTAZIONE

9. Prima di procedere all'analisi dei mercati rilevanti, appare opportuno sottolineare come l'impatto dell'operazione in termini di costituzione e/o rafforzamento di una posizione dominante e di analisi dell'impatto competitivo verrà valutato anche con riferimento all'acquisizione da parte di ISP della società Lombarda Vita S.p.A. (di seguito anche 'Lombarda Vita'), notificata all'Autorità in data 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 16 della legge n. 287/90.

10. L'operazione interessa i mercati del settore assicurativo e comporta l'acquisizione da parte di ISP, per il tramite di UBI, del controllo di Aviva.

In particolare, Aviva è attiva nella produzione di polizze vita di ramo I, III, IV, V e VI; quanto alla distribuzione, la società già distribuisce le proprie polizze tramite la rete dell'impresa acquirente – nello specifico la rete di UBI e di IW Bank – e non ha in essere contratti di distribuzione con banche terze². Per quanto concerne la fase produttiva dei rami vita, ISP opera per il tramite delle sue controllate, segnatamente Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., Fideuram Vita S.p.A. e BancAssurance Popolari S.p.A., nei rami I, III, V e VI; ad esito dell'acquisizione di Lombarda Vita, ISP sarà attiva, seppur marginalmente, anche nel ramo IV.

11. Con riferimento ai mercati assicurativi, per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo. Inoltre, i singoli mercati assicurativi danni e vita si distinguono tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva, che si caratterizza per la sua dimensione locale, in prima approssimazione provinciale, come da prassi consolidata dell'Autorità.

12. Pertanto, tenuto conto dell'ambito di operatività delle Parti, la presente operazione riguarda i distinti mercati della produzione di prodotti assicurativi vita di ramo I, III, IV, V e VI.

In particolare, l'entità *post-merger*, come indicato nella Tabella 1 che segue, andrà a detenere nel ramo I (vita umana) una quota pari a circa il [15-20%]; nel ramo III (fondi di investimento) una quota pari a circa il [20-25%]; nel ramo IV (malattia) una quota pari a circa il [10-15%]; nel ramo V (operazioni di capitalizzazione) una quota pari a circa il [10-15%]; e nel ramo VI (fondi pensione)

¹ Cfr. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento CE n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Comunicazione 2008/C 95/01, in G.U.U.E. n. C95/1 del 16 aprile 2008), para. 28-33.

² Al riguardo, la Parte notificante ha altresì rappresentato che solo una porzione del tutto marginale dello stock di polizze di Aviva, peraltro in parziale esaurimento, viene collocata al di fuori del canale bancario.

una quota pari a circa il [25-30%]. Si evidenzia che il contributo di Aviva in ciascuno di tali rami è sempre inferiore al [5%], ad eccezione del ramo V, dove risulta di poco superiore; il contributo di Lombarda Vita, attiva nei rami I, III, IV e V, è sempre inferiore a circa il [5%] (dati di mercato forniti dalle Parti).

Tabella 1: quote di mercato (valori in percentuale).

	ISP	Aviva	Lombarda	post-merger
Ramo I	[10-15]	[1-5]	[1-5]	[15-20]
Ramo III	[15-20]	[1-5]	[1-5]	[20-25]
Ramo IV	–	[10-15]	inf. 1	[10-15]
Ramo V	[1-5]	[5-10]	[1-5]	[10-15]
Ramo VI	[20-25]	inf. 1	–	[25-30]

Fonte: dati forniti dalle Parti.

13. Infine, l'operazione non appare determinare effetti concorrenziali di rilievo di natura verticale in alcuno dei mercati interessati tali da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, in considerazione della quota congiunta non elevata a livello produttivo, nonché in ragione della capacità distributiva dei prodotti assicurativi vita da parte del Gruppo ISP, oggetto di recente valutazione da parte dell'Autorità nel procedimento *C12287-Intesa Sanpaolo/UBI-Unione di Banche Italiane*, tale da escludere che si verifichino sovrapposizioni pregiudizievoli per la concorrenza.

Va poi rilevato come in tutti i mercati siano presenti numerosi e qualificati operatori concorrenti, quali Generali, Gruppo Assicurativo Unipol, Gruppo Assicurativo Poste Vita e Gruppo Assicurativo Allianz.

14. Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che l'operazione non sia idonea a determinare alterazioni significative nella struttura concorrenziale dei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

per IL PRESIDENTE

il Componente

Michele Ainis

C12349 - INTESA SANPAOLO/LOMBARDA VITA

Provvedimento n. 28590

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2021;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Intesa Sanpaolo S.p.A. del 31 dicembre 2020;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 10 febbraio 2021, a seguito della richiesta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n.287/90;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Intesa Sanpaolo S.p.A. è una società, quotata alla Borsa di Milano, a capo dell'omonimo gruppo bancario attivo nell'offerta di servizi e prodotti bancari, finanziari e assicurativi. In particolare, il Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito definito, unitamente con la capogruppo, anche "ISP" o "Gruppo ISP") opera essenzialmente nel settore bancario tradizionale (raccolta del risparmio e impieghi), nella distribuzione di prodotti assicurativi (vita e danni), nell'investment *banking*, nel settore del risparmio gestito (attraverso fondi comuni di investimento, gestione di patrimoni individuali e prodotti della previdenza complementare), nel mercato del risparmio amministrato, nel credito al consumo, nel *factoring*, nel *leasing* e nei servizi di pagamento. ISP è presente in tutte le Regioni e le Province italiane con circa 3.800 sportelli.

Il suo capitale azionario è ripartito tra numerosi soggetti e solo tre di essi detengono una quota del capitale superiore al 3%, e segnatamente, Compagnia di Sanpaolo, che detiene circa il 6,12% del capitale sociale, BlackRock Inc., che ne detiene circa il 5% e Fondazione Cariplo, che ne detiene circa il 3,95%. Il fatturato realizzato da ISP nel 2019, calcolato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato pari a circa [80-90]* miliardi di euro, di cui circa [80-90] miliardi circa realizzati nell'Unione europea e [60-70] miliardi realizzati in Italia.

2. Lombarda Vita S.p.A. (di seguito anche "Lombarda" o *target*) è una società attiva nel settore assicurativo, in particolare nella produzione di prodotti assicurativi vita di ramo I, III, IV e V. Il capitale sociale di Lombarda è detenuto per il 60% da Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. (di seguito anche "Cattolica") e per il 40% da UBI Banca S.p.A. (di seguito anche "UBI"), a sua volta controllata da ISP.

Il fatturato realizzato in Italia da Lombarda nel 2019, calcolato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l. 287/90 (facendo riferimento ai premi incassati), risulta pari a circa [1-2] miliardi di euro.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di ISP, per il tramite di UBI, del controllo esclusivo di Lombarda.

In particolare, UBI ha sottoscritto un accordo quadro con Cattolica e Lombarda, per mezzo del quale ha esercitato un'opzione di acquisto delle azioni della *target* detenute da Cattolica. Con tale accordo quadro, inoltre, è stato previsto che, subordinatamente al perfezionamento dell'operazione, interverranno: *i*) la risoluzione consensuale dell'accordo quadro e del patto parasociale che disciplinavano la partecipazione di Cattolica e UBI nel capitale sociale della *target* e la *governance* di quest'ultima; *ii*) la risoluzione dell'accordo tra Cattolica, Lombarda e UBI, relativo alla distribuzione di prodotti assicurativi vita tramite la rete di UBI; *iii*) la risoluzione dell'accordo tra UBI e Cattolica avente ad oggetto la distribuzione dei prodotti del fondo pensionistico aperto "*Fondo Pensione Aperto Risparmio & Previdenza*" tramite la rete UBI. Ad esito dell'operazione, UBI acquisterà il restante 60% del capitale di Lombarda, arrivando a detenerlo interamente.

4. In ragione di tutto quanto sopra, ISP, per il tramite di UBI, eserciterà il controllo esclusivo sulla società *target*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge (come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), in quanto il fatturato totale, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro, e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse è superiore a 31 milioni di Euro.

IV. IL PARERE DELL'IVASS

6. Con parere pervenuto in data 10 febbraio 2021, l'IVASS non ha evidenziato nell'operazione la sussistenza di elementi in grado di alterare l'equilibrio concorrenziale nell'ambito dei mercati interessati.

V. VALUTAZIONE

7. Prima di procedere all'analisi dei mercati rilevanti, appare opportuno sottolineare come l'impatto dell'operazione in termini di costituzione e/o rafforzamento di una posizione dominante e di analisi dell'impatto competitivo verrà valutato anche con riferimento all'acquisizione da parte di ISP della società Aviva Vita S.p.A. (di seguito anche "Aviva"), notificata all'Autorità in data 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 16 della legge n. 287/90.

8. L'operazione interessa i mercati del settore assicurativo e comporta l'acquisizione da parte di ISP, per il tramite di UBI, del controllo di Lombarda. In particolare, Lombarda è attiva nella produzione di polizze vita di ramo I, III, IV, e V; quanto alla distribuzione, la società già distribuisce le proprie polizze tramite la rete dell'impresa acquirente – nello specifico la rete di UBI e IW Bank S.p.A. (società controllata da UBI), le quali hanno l'obbligo di distribuire in via esclusiva le polizze di Lombarda in talune aree geografiche – e non ha in essere contratti di distribuzione con banche terze. Per quanto concerne la fase produttiva dei rami vita, ISP opera per il tramite delle sue controllate, segnatamente Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., Fideuram Vita S.p.A. e BancAssurance Popolari S.p.A., nei rami I, III e V.

9. Con riferimento ai mercati assicurativi, per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo. Inoltre, i singoli mercati assicurativi danni e vita si distinguono tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva, che si caratterizza per la sua dimensione locale, in prima approssimazione provinciale, come da prassi consolidata dell'Autorità.

10. Pertanto, tenuto conto dell'ambito di operatività delle Parti, la presente operazione riguarda i distinti mercati della produzione di prodotti assicurativi vita di ramo I, III e V.

In particolare, l'entità *post-merger*, come indicato nella **Tabella 1** che segue, andrà a detenere nel ramo I (vita umana) una quota pari a circa il [15-20%], nel ramo III (fondi di investimento) una quota pari a circa il [20-25%] e nel ramo V (operazioni di capitalizzazione) una quota pari a circa il [10-15%]. In proposito, si evidenzia inoltre che il contributo di Lombarda ai fini del calcolo della quota di mercato che l'entità *post-merger* andrà a detenere in ciascuno dei predetti rami, è sempre inferiore a [5%] (dati di mercato forniti dalle Parti). Per quel che riguarda invece il contributo di Aviva – società attiva nei rami I, III, IV, V e VI – ai fini di tale calcolo, si evidenzia che esso è sempre inferiore al [5%], ad eccezione del ramo V, dove risulta di poco superiore a tale soglia percentuale (dati di mercato forniti dalle Parti).

Tabella 1: quote di mercato (valori in percentuale).

	ISP	Aviva	Lombarda	<i>post-merger</i>
Ramo I	[10-15]	[1-5]	[1-5]	[15-20]
Ramo III	[15-20]	[1-5]	[1-5]	[20-25]
Ramo V	[1-5]	[5-10]	[1-5]	[10-15]

Fonte: dati forniti dalle Parti.

11. Infine, l'operazione non appare determinare effetti concorrenziali di rilievo di natura verticale in alcuno dei mercati interessati tali da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, in considerazione della quota congiunta non elevata a livello produttivo, nonché in ragione della capacità distributiva dei prodotti assicurativi vita da parte del Gruppo ISP, oggetto di recente valutazione da parte dell'Autorità nel procedimento C12287-Intesa Sanpaolo/UBI-Unione

di *Banche Italiane*, tale da escludere che si verifichino sovrapposizioni pregiudizievoli per la concorrenza.

Va poi rilevato come in tutti in mercati siano presenti numerosi e qualificati operatori concorrenti, quali Generali, Gruppo Assicurativo Unipol, Gruppo Assicurativo Poste Vita e Gruppo Assicurativo Allianz.

12. Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che l'operazione non sia idonea a determinare alterazioni significative nella struttura concorrenziale dei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

per IL PRESIDENTE
il Componente
Michele Ainis

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1723 - COMUNE DI CARRARA (MS) - PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE

Roma, 9 dicembre 2020

Comune di Carrara

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 1° dicembre 2020, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21 *bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento alla delibera della Giunta Comunale del 25 settembre 2020, n. 242, avente ad oggetto "*Concessioni demaniali marittime. Atto di Giunta relativo all'applicazione della legge 30 dicembre 2018 n. 145*".

In particolare, mediante la suddetta delibera il Comune di Carrara ha disposto l'attivazione del procedimento per l'estensione della durata delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative in favore dei concessionari esistenti, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, commi 682, 683 e 684 della legge n. 145/2018 (che ha disposto un nuovo termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative alla data del 1° gennaio 2034¹), nonché dell'art. 182, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, e dell'art. 100, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, nella parte in cui si riferiscono, confermandolo, al meccanismo di proroga *ex lege* delle concessioni demaniali marittime.

In linea generale, l'Autorità ricorda che in materia di affidamenti riguardanti l'uso di beni pubblici (rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali), l'individuazione del privato affidatario deve avvenire mediante l'espletamento, da parte della Pubblica Amministrazione, di procedure ad evidenza pubblica².

Al riguardo, si evidenzia che gli articoli 49 e 56 del TFUE impongono agli Stati membri l'abolizione delle restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, ossia

¹ Vale altresì evidenziare che la Giunta Regionale della Toscana, con la delibera del 27 maggio 2019, n. 711, ha approvato gli adempimenti procedurali inerenti alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo conseguenti all'applicazione della legge statale n. 145/2018.

² Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sentenza del 25 settembre 2009, n. 5765; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 18 novembre 2019, n. 7874. In tal senso si è espressa, di recente, anche l'ANAC con la delibera del 17 gennaio 2019, n. 25.

di tutte le misure che vietano, ostacolano o comunque sono idonee a comprimere l'esercizio di tali libertà. Secondo la Corte di giustizia, una normativa nazionale che consente la proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative deve considerarsi in violazione di dette disposizioni³.

Inoltre, la direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Servizi) prevede all'art. 12 che *“qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”* (par. 1) e che, in tali casi, *“l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”* (par. 2).

Come noto, gli Stati membri sono tenuti a conformarsi ai richiamati principi eurounitari e, ove la normativa interna non rispetti le disposizioni della direttiva citata, contrastando di riflesso con i principi di libera circolazione e di libertà di stabilimento, se ne impone la relativa disapplicazione⁴. In tal senso, l'Autorità, in precedenti interventi di *advocacy*, si è più volte pronunciata sulla necessità di procedere agli affidamenti delle concessioni – tra cui quelle riguardanti i beni demaniali marittimi ed aventi finalità turistico-ricreative⁵ – mediante lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. In particolare, è stato osservato che, nei mercati in cui, in ragione delle specifiche caratteristiche oggettive delle attività tecniche, economiche e finanziarie, esiste un'esclusiva, o sono ammessi ad operare un numero limitato di soggetti, l'affidamento delle concessioni deve comunque avvenire mediante procedure concorsuali trasparenti e competitive, al fine di attenuare gli effetti distortivi della concorrenza, connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario⁶.

³ Cfr. Corte di Giustizia sentenza del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, *Promoimpresa srl e a. contro Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro e a.*

⁴ Si ricorda, infatti, che, secondo la consolidata giurisprudenza europea, tutte le amministrazioni nazionali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenute ad applicare le disposizioni del diritto europeo, disapplicando le norme nazionali da esse non conformi, cfr., *ex multis*, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia nella causa 103/88, *Fratelli Costanzo c. Comune di Milano*, nonché nella causa C-224/97, *Ciola* e nella causa C-198/01, *Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*.

In tal senso, la Corte di Giustizia ha ribadito, da ultimo nella sentenza del 4 dicembre 2018, causa C-378/17, che *“il principio del primato del diritto dell'Unione impone non solo agli organi giurisdizionali, ma anche a tutte le istituzioni dello Stato membro di dare pieno effetto alle norme dell'Unione”* (par. 39), ricorda che l'obbligo di disapplicare riguarda anche *“tutti gli organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di applicare, nell'ambito delle rispettive competenze il diritto dell'Unione”* (par. 38). In proposito si vedano altresì, *ex multis*, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia nella causa 106/77, *Amministrazione delle finanze dello Stato c. Simmenthal SpA*, nella causa C-119/05, *Lucchini* e nella causa C-614/14, *Ognyanov*.

⁵ Cfr. segnalazione resa dall'Autorità in data 12 dicembre 2018, ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge n. 287/1990 (AS1550 – Concessioni e criticità concorrenziali, in Boll. AGCM n. 48/2018).

⁶ Anche la giurisprudenza amministrativa ha rilevato un disallineamento tra la normativa nazionale che dispone la proroga delle concessioni e la normativa eurounitaria, evidenziando la necessità per le amministrazioni pubbliche di disapplicare la normativa nazionale in modo da garantire che la selezione degli operatori economici interessati avvenga in ogni caso tutelando la concorrenza, rispettando i principi di libera circolazione dei servizi, *par condicio*, imparzialità, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza. In proposito, *ex multis*, cfr. TAR Veneto, sent. n. 218/2020, TAR Puglia, sent. n. 36/2020, Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 7874/2019.

Con specifico riferimento alle procedure e ai provvedimenti di proroga delle concessioni già in essere⁷, l'Autorità ha più volte sottolineato⁸ che è nell'interesse del mercato effettuare un attento bilanciamento tra i benefici di breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un orizzonte temporale più ampio.

La concessione di proroghe in favore dei precedenti concessionari, infatti, rinvia ulteriormente il confronto competitivo per il mercato, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l'affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica. Quindi, eventuali proroghe degli affidamenti non dovrebbero comunque eccedere le reali esigenze delle amministrazioni, per consentire quanto prima l'allocazione efficiente delle risorse pubbliche mediante procedure competitive.

Di conseguenza, l'Autorità ritiene che, per le ragioni sopra esposte, codesto Comune avrebbe dovuto disapplicare la normativa posta a fondamento della delibera della Giunta n. 242/2020 per contrarietà della stessa ai principi ed alla disciplina eurounitaria sopra richiamata. Le disposizioni relative alla proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative contenute nel provvedimento amministrativo integrano, infatti, specifiche violazioni dei principi concorrenziali nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

In conclusione, la delibera comunale *de qua* si pone in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE, in quanto è suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative eurounitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'art. 12 della c.d. direttiva Servizi.

Ai sensi dell'articolo 21 *bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, il Comune di Carrara dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

⁷ Si ricorda, inoltre, che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, nello stabilire che l'affidamento delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, che riguardano risorse naturali scarse, debba necessariamente realizzarsi attraverso una procedura di selezione tra candidati potenziali nel rispetto di tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, nonché di adeguata pubblicità, ha posto in rilievo che una normativa nazionale che preveda una proroga ex lege della data di scadenza di tali concessioni equivale a rinnovo automatico in contrasto con il dettato dell'art. 12, par. 2, della direttiva 2006/123/Ce (cfr. CGUE, Sez. V, sentenza del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15).

⁸ Cfr. la segnalazione resa dall'Autorità in data 1° luglio 2020, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/1990, AS 1684 – *Osservazioni in merito alle disposizioni contenute nel decreto rilancio*, in Boll. AGCM n. 28/2020. Si vedano, inoltre, le segnalazioni AS135 – *Proroghe delle concessioni autostradali*, in Bollettino n. 19/98; AS491 – *Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo*, in Bollettino n. 46/2008; AS1114 – *Regime concessorio presente nel porto di Livorno*, in Bollettino n. 12/2014; AS1137 – *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014*, in Bollettino n. 27/2014.

Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Carrara al parere motivato espresso dall’Autorità, ex art. 21-bis della legge n. 287/1990, avverso la delibera della Giunta Comunale del 25 settembre 2020, n. 242, avente ad oggetto la proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in esecuzione delle disposizioni legislative per l’estensione della scadenza alla data del 1° gennaio 2034, ai sensi della legge 30/12/2018, n. 145, art. 1, commi n. 682, n. 683, n. 684.

Nella propria riunione del 1° dicembre 2020, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di inviare un parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicato in calce alla presente comunicazione, in merito al contenuto della delibera della Giunta Comunale del 25 settembre 2020, n. 242 adottata dal Comune di Carrara e avente ad oggetto la proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative in esecuzione delle disposizioni legislative recate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi n. 682, n. 683, n. 684, in forza delle quali è stata disposta la proroga automatica di tutte le concessioni demaniali sino alla data del 1° gennaio 2034.

In particolare, con la delibera della Giunta Comunale oggetto del parere ex art. 21-bis della legge n. 287/90, il Comune di Carrara ha disposto la proroga di tutte le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, dando applicazione a una normativa nazionale (la legge 30/12/2018, n. 145, art. 1, commi n. 682, n. 683, n. 684) che, ponendosi in contrasto con il diritto eurounitario, in particolare con gli artt. 49 e 56 del TFUE e con i principi di concorrenza ed evidenza pubblica negli affidamenti, avrebbe dovuto essere disapplicata.

A seguito del ricevimento di detto parere motivato, il Comune di Carrara, con comunicazione del 4 febbraio 2021, ha informato l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di ritenere legittimo il proprio operato, in quanto l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricettive in favore dei concessionari in essere è stata realizzata sulla base di quanto previsto dall’art. 1, commi 682, 683 e 684 della legge n. 145/2018, nonché dell’art. 182 comma 2 del D.L. n. 34/2020, conv. con legge n. 77/2020, e dell’art. 100, comma 1, del D.L. n. 104/2020, conv. con legge n. 126/2020 e di quanto stabilito dalla Regione Toscana, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 711 del 27 maggio 2019 e n. 1587 del 14 dicembre 2020, con le quali la Regione ha fornito indicazioni agli enti gestori riguardo agli adempimenti da porre in essere in ossequio alle suddette disposizioni della legge statale. Il Comune di Carrara, pertanto, sostiene come la rideterminazione della durata delle concessioni demaniali discenda direttamente dalla legge e che le Amministrazioni concedenti si limitano di fatto, secondo quanto disposto dalla normativa statale e dalle indicazioni date dalla Regione Toscana, a formalizzare un diritto acquisito dal concessionario direttamente in base alla legge. Il timbro apposto dal Comune, in qualità di ente subdelegato nelle funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo, deve essere inteso come un mero atto di formalizzazione rispetto a quanto statuito dalla legge.

Preso atto del mancato adeguamento dell’Amministrazione al suddetto parere motivato, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 16 febbraio 2021, ha disposto

di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana la delibera della Giunta Comunale del 25 settembre 2020, n. 242 adottata dal Comune di Carrara e concernente la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative.

AS1724 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO

Roma, 5 marzo 2021

Provincia Autonoma di Trento

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 3 marzo 2021, ha ritenuto di svolgere le seguenti osservazioni, ai sensi dell'articolo 21, legge n. 287/1990, in relazione alle criticità concorrenziali della procedura prevista dalla L.P. n. 19 del 17 settembre 2013 "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale*" e ss.mm.ii. ai fini della procedura di autorizzazione per la realizzazione e gestione di impianti di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

In particolare, la normativa in questione risulta attribuire un potere di veto sotto il profilo urbanistico all'ente locale eventualmente incaricato di autorizzare la realizzazione dell'impianto, al di fuori della procedura di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale (cd. PAUP). Da ultimo, con le modifiche apportate dalla L.P. n. 6 del 19 settembre 2019 ("*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*"), il potere di veto dell'ente locale è stato perfino rafforzato, tenuto conto che la richiesta di deroga urbanistica al Comune, laddove necessaria per la realizzazione dell'impianto, deve essere presentata dall'impresa proponente in via preventiva rispetto all'avvio della procedura di rilascio del PAUP¹.

Sul punto, l'Autorità osserva tuttavia che a livello nazionale l'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e s.m.i.², recante "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*", stabilisce che per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti

¹ In particolare, l'art. 13 *quinquies* recante "*Disposizioni di coordinamento tra procedimento unico per il rilascio del PAUP e altri procedimenti*" prevede: "*Se per la realizzazione del progetto assoggettato a VIA è richiesta la deroga alle disposizioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 98 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, il consiglio comunale si esprime sul progetto definitivo prima della presentazione della domanda di PAUP. In questi casi, il PAUP comprende anche il nulla osta della Giunta provinciale [...] laddove richiesto, e il permesso di costruire in deroga. Se durante il procedimento per il rilascio del PAUP al progetto sono apportate modifiche sostanziali, si applica l'articolo 97, comma 4-bis, della legge provinciale per il governo del territorio 2015*" (enfasi aggiunta).

² D.M. 10 settembre 2010 e D. Lgs. n. 28/2011.

rinnovabili debba essere rilasciata un'autorizzazione unica³, che ricomprende in sé anche il permesso di costruire: *“a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale [...]”* (comma 4).

A livello nazionale, quindi, l'eventuale deroga urbanistica è inclusa nell'autorizzazione unica.

Riguardo alla portata del citato art. 12 si ricorda peraltro quanto affermato dal Consiglio di Stato⁴: *“la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, che è tenuta a convocare la conferenza di servizi; tutte le Amministrazioni interessate dal progetto, e dunque con competenza propria in materia, sono tenute a partecipare alla conferenza e ad esprimere in tale sede anche i pareri di cui sono investiti per legge, secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge. Il parere negativo espresso al di fuori della conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un'Autorità priva di potere in materia”*⁵.

L'art. 14 *ter* della disciplina sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990), prevede infine che *“[...] l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della*

³ Il comma 3 prevede che *“La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, (...) nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”*.

⁴ Sentenza del 12 novembre 2018, n. 6342.

⁵ Già in una precedente pronuncia il Consiglio di Stato aveva affermato che la necessità del confronto dialettico tra le amministrazioni interessate e l'esigenza di contenimento degli interessi in gioco fanno sì che la disciplina in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili assuma, *ratione materiae*, carattere speciale, tale che l'unico modello procedimentale e provvedimentale per il rilascio del titolo abilitante l'installazione di siffatti impianti è quello dell'autorizzazione unica *ex art. 12*, D. Lgs. n. 387/2003. In tal senso Cons. Stato, sez. VI, sentenza del 27 novembre 2012, n. 5994: *“In questa materia, il legislatore, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria 2001/77/CE del 27 settembre 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), finalizzata a disciplinare uniformemente e ad incentivare tali forme di produzione di energia anche a mezzo della semplificazione dei procedimenti autorizzatori, è intervenuto con una disciplina procedimentale ad hoc che culmina con il rilascio (o con il diniego) della c.d. autorizzazione unica regionale. Questa disciplina procedimentale è definita dall'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). Il tratto peculiare di tale disposizione, frutto delle suindicate finalità semplificatorie e di concentrazione, consiste nel fatto che la stessa ha individuato nella conferenza di servizi il modulo procedimentale ordinario essenziale alla formazione del successivo titolo abilitativo funzionale alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Questa disciplina – incentrata sulla concentrazione procedimentale in ragione del confronto richiesto dall'approvvigionamento energetico mediante tecnologie che non immettano in atmosfera sostanze nocive, e sul valore aggiunto intrinseco allo stesso confronto dialettico delle amministrazioni interessate - presenta effettivamente, *ratione materiae*, carattere speciale anche per ciò che riguarda la valutazione dell'impatto paesaggistico, rispetto a quella ordinaria prevista dall'art. 151 d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e poi dagli artt. 159 e 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: di guisa che il modello procedimentale e provvedimentale legittimante l'installazione di siffatti impianti è esclusivamente quello dell'autorizzazione unica regionale, tipizzato espressamente da questo art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 che prescrive, al fine del rilascio dell'autorizzazione unica, il “rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”*”.

conferenza [...] **sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti**⁶” (enfasi aggiunta). Il combinato disposto degli art. 14 *quater* e *quinquies*⁷ consente inoltre di desumere quali sono le amministrazioni portatrici degli unici interessi che consentono di sospendere l’efficacia della determinazione positiva di chiusura della conferenza, esprimendo dissensi qualificati in grado di bloccare l’efficacia della decisione. Tale potere è riservato in maniera specifica alle sole amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, mentre non vi rientra la vigilanza sull’edilizia e urbanistica, di competenza dei Comuni, nei quali gli impianti devono essere realizzati. Pertanto, i Comuni, sono consultati, al pari delle altre amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, e il voto che esprimono segue la regola delle “*posizioni prevalenti*” sopra riportata.

Sulla applicabilità dell’istituto dell’autorizzazione unica anche a livello Provinciale l’Autorità ricorda peraltro conclusivamente quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 275/2012⁸ secondo cui: “*il regime dell’autorizzazione unica, configurato dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, ulteriormente definito nelle linee guida approvate con il d.m. 10 settembre 2010, e modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2011, ha valenza estesa all’intero territorio nazionale, senza eccezioni, in quanto funzionale alla creazione di un sistema di regole certe, trasparenti ed uniformi di ingresso degli operatori economici nel settore di riferimento*” e ancora “*quanto [...] ai profili procedurali dell’autorizzazione unica, la normativa introdotta dalle linee guida costituisce la necessaria integrazione delle previsioni contenute nell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, raggiunta secondo il meccanismo dell’intesa con le Regioni e le Province autonome, e dunque vincolante su tutto il territorio nazionale*” (enfasi aggiunta).

⁶ “*Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza*”.

⁷ L’art. 14 *quater*, primo comma, prevede: “*La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati*” e il terzo comma: “*In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l’efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi ivi previsti*”. L’art. 14 *quinquies*, comma 1, conferisce un potere di veto alle amministrazioni dissenzienti di tutela soltanto di alcuni interessi pubblici specifici tra cui NON rientra l’edilizia e l’urbanistica: “*Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l’opposizione è proposta dal Ministro competente*”.

⁸ La pronuncia del 6 dicembre 2012 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, 6, commi 9 e 11, nonché degli artt. 5 e 6 nel loro complesso, e dell’art. 15, commi 3 e 4, primo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*) sollevate dalla Provincia Autonoma di Trento. Giova richiamare la sentenza anche nella parte in cui ha affermato che: “*Nel contesto nazionale, le disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 integrano, con alcune varianti, la disciplina autorizzatoria già introdotta con l’art. 12 del citato d.lgs. n. 387 del 2003 e con le linee guida, approvate con il d.m. 10 settembre 2010. Si tratta, all’evidenza, di normativa riconducibile alla materia di potestà legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», in coerenza con la giurisprudenza ormai cospicua di questa Corte in tema di energie rinnovabili (ex plurimis, sentenze n. 224 e n. 99 del 2012, n. 192 del 2011, n. 194, n. 168 e n. 119 del 2010, n. 282 del 2009, n. 364 del 2006), fondata sul criterio funzionale, della individuazione degli interessi pubblici sottesi alla disciplina*”.

Tanto premesso, l'Autorità osserva quindi che la procedura prevista dalla normativa della Provincia di Trento, nell'attribuire all'ente locale il potere di opporsi al progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili sul proprio territorio, idoneo a precludere *tout court* l'ottenimento del provvedimento unico provinciale, appare introdurre un requisito, non previsto a livello nazionale e non giustificato, che ostacola la realizzazione e gestione di tali impianti in provincia di Trento, creando sotto il profilo concorrenziale un'ingiustificata disparità di trattamento relativamente ai requisiti richiesti in tale area geografica per lo svolgimento della medesima attività economica rispetto al resto del Paese.

L'Autorità auspica, quindi, che la Provincia di Trento intervenga per ricondurre la disciplina normativa provinciale nell'alveo dei principi applicabili in maniera uniforme a tutto il territorio nazionale, eliminando la necessità, per l'operatore economico proponente, di richiedere al Comune, nel cui territorio deve essere realizzato l'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, uno specifico parere positivo, anticipato e, comunque, al di fuori della conferenza di servizi finalizzata al PAUP.

Ed infatti, i principi di derivazione comunitaria finalizzati alla promozione e maggiore diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, così come recepiti dall'ordinamento italiano⁹, nonché i principi in materia di concorrenza, materia di competenza statale esclusiva, rappresentano il miglior quadro di riferimento per un'azione normativa correttamente finalizzata ad un pieno e uniforme sviluppo del settore economico in oggetto, la cui violazione è peraltro idonea a pregiudicare la legittimità costituzionale delle norme provinciali contrastanti.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/1990.

per IL PRESIDENTE
il Componente
Michele Ainis

⁹ Cfr. Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 n. 28 "Direttiva del Parlamento Europeo e del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e D.lgs. n. 387/03 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e ss.mm.ii. In particolare, si veda l'art. 13 della direttiva ("Procedure amministrative, regolamentazioni e codici") in termini di semplificazione delle procedure amministrative, ma anche l'art. 12 del D. lgs. n. 387/03 in ordine all'importanza della realizzazione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili: "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti".

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP341 - SIXTHCONTINENT-MANCATO RICONOSCIMENTO CREDITI

Provvedimento n. 28594

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2021;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e, nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 19 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la propria delibera n. 28314 del 4 agosto 2020, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalla società Sixthcontinent Europe S.r.l. concernente, da un lato, l'ingannevole prospettazione della pretesa convenienza economica dell'adesione alla *community* e alle varie offerte proposte sulla piattaforma *www.sixthcontinent.com*, dall'altro, il blocco ingiustificato degli *account* dei consumatori, nonché il ritardo/impedimento/limitazione della fruizione da parte degli utenti delle *Shopping Card* e *SXC Card* e delle altre utilità (i.e. *Saldo*, *Wallet*, *Crediti*) maturate attraverso la partecipazione alla *community*, omettendo il rimborso delle somme versate per l'acquisto delle *Shopping Card* e/o maturate sulla Piattaforma;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento n. 28314 del 4 agosto 2020 (di seguito anche "Provvedimento" o "Delibera"), di chiusura del procedimento PS11332, l'Autorità ha accertato una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli articoli 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, posta in essere dalla società Sixthcontinent Europe S.r.l. (di seguito anche "SixthCo." o "Professionista" o "Società") e articolata nelle seguenti condotte: a) prospettare con modalità ingannevoli la pretesa convenienza economica dell'adesione alla *community* e alle varie offerte proposte sulla Piattaforma; b) procedere in modo unilaterale al blocco ingiustificato degli *account* dei consumatori, ritardare/limitare/impedire il

rilascio o la fruizione delle *Shopping Card*¹ (sia quelle brandizzate sia quelle emesse direttamente da SixthCo., c.d. *SXC Card*) e delle altre utilità (i.e. *Saldo/wallet* e *Crediti*) maturate attraverso l'acquisto di tali *Shopping Card* e la partecipazione alla *community* SixthCo, nonché omettere il rimborso delle somme versate per l'acquisto delle predette *Shopping card* e degli altri servizi.

2. Nello specifico, i comportamenti attuati da SixthCo. a partire dalla fine del 2019, nell'ambito della promozione della propria Piattaforma di "*profit-sharing*", nella commercializzazione di *Shopping Card* (SC) attraverso il proprio sito *sixthcontinent.com* (di seguito, anche solo Sito) e nella gestione dei diritti contrattuali degli utenti, sono stati ritenuti integrare una strategia unitaria volta ad attrarre il maggior numero possibile di consumatori, farli entrare nella *community* e persuaderli ad investire ingenti somme di denaro nell'acquisto delle *Shopping Card* brandizzate e delle numerose *SXC Card* offerte in vendita *online*, ingenerando negli stessi – attraverso la decettiva prospettazione di pretesi vantaggi economici – l'erroneo convincimento che tali *Card* fossero in grado di incrementare il proprio valore e aumentare significativamente il potere di acquisto degli utenti. Dopo aver ingannevolmente indotto i consumatori ad aderire alla Piattaforma e ad investire anche ingenti somme nelle offerte ivi rese disponibili, SixthCo. ha iniziato a perpetrare una serie di iniziative che hanno determinato prima la sostanziale impossibilità per gli utenti di fruire dei significativi importi impiegati nella *community* e, poi, il mancato rimborso dei medesimi, ponendo in essere le seguenti misure: il blocco/sospensione degli *account*, la ritardata o mancata attivazione delle *Shopping Card* rispetto a quanto previsto al momento dell'acquisto, gli ostacoli all'utilizzo delle *SXC Card* attraverso la conversione unilaterale delle *SXC card* in *Crediti* (invece di *Saldo*), la significativa riduzione del valore dei *Crediti* utilizzabili per l'acquisto di SC e altre utilità, la diminuzione del novero delle *Shopping Card* acquistabili, l'ostacolo all'utilizzo dei *Crediti* per la fruizione dei Servizi sulla Piattaforma (*Pagomeno* e *RicaricaCell*) e, infine, la riconversione delle *SXC Card*.

3. In sintesi, l'insieme delle condotte sopra descritte è stato ritenuto configurare una pratica commerciale ingannevole e aggressiva in quanto in grado di attrarre decettivamente i consumatori ad aderire alla *community* e poi, sulla base di continue e arbitrarie modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali di vendita, di limitare indebitamente la libertà di scelta degli utenti in relazione alle loro attività nell'ambito della Piattaforma nonché – per effetto dell'immobilizzazione delle *Shopping Card* e delle altre utilità acquistate sul Sito – suscettibile di impedire l'uso delle risorse immesse nella Piattaforma in modo da trattenere gli ingenti importi versati dai numerosissimi utenti, che si sono visti negare l'esercizio dei legittimi diritti contrattuali di recesso e rimborso, nonché sono stati indotti a continuare ad effettuare acquisti per rimanere attivi e non perdere quanto maturato e bloccato sulla Piattaforma².

4. Alla luce di quanto precede, l'Autorità ha sanzionato il Professionista e vietato l'ulteriore diffusione e continuazione della pratica commerciale scorretta. Inoltre, è stato anche disposto che la

¹ Le *Shopping Card* vendute da SixthCo. sono titoli di legittimazione digitali o fisici, dal valore facciale variabile, che possono essere usati per acquistare beni di vario genere (carburante, alimentari, arredamento per la casa, ecc.), commercializzati presso negozi convenzionati (*merchant*). Tali SC sono acquistate dagli utenti iscritti alla Piattaforma tramite risorse proprie (carta di credito, bonifico bancario o carta prepagata) e, per una percentuale stabilita dal Professionista, non superiore al 50%, attraverso i propri *Crediti* o *Punti*.

² I crediti maturati dagli utenti possono scadere e si azzerano il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'utente non è attivo (i.e. non effettua almeno un acquisto sul Sito).

Società comunicasse, entro sessanta giorni dalla notifica del Provvedimento – avvenuta in data 7 agosto 2020 – le iniziative assunte in ottemperanza alla predetta diffida.

5. Considerata la mancata trasmissione della prescritta relazione di ottemperanza entro il termine indicato, in data 11 novembre 2020 è stato richiesto al Professionista di comunicare, entro ulteriori dieci giorni, le iniziative adottate al fine di ottemperare a quanto stabilito nel Provvedimento.

Le comunicazioni del Professionista

6. Con comunicazione del 23 novembre 2020, SixthCo. ha chiesto una proroga di quattordici giorni dal termine concesso per il deposito della comunicazione relativa all'ottemperanza al Provvedimento.

7. In data 7 dicembre 2020, SixthCo. ha trasmesso un documento intitolato “*Ottemperanza al provvedimento dell’AGCM n. 28314 del 4 agosto 2020 (ps/11332) – Cronistoria dei fatti causanti il calo delle vendite e l’aumento dei chargeback – riscontro nota dell’11 novembre 2020*”, in cui si è limitato a descrivere gli avvenimenti che, dopo la pubblicazione del Provvedimento, avrebbero “*portato ad un blocco totale delle vendite in Italia da parte della Sixthcontinent Europe S.r.l.*”, senza fornire alcuna informazione in merito alle eventuali iniziative assunte al fine di ottemperare alla diffida formulata nel Provvedimento. [Omissis]*.

Gli elementi acquisiti dopo la notifica del Provvedimento e le criticità persistenti

8. A seguito della chiusura del procedimento PS11332 (4 agosto 2020) – e dopo il termine per la trasmissione della relazione di ottemperanza (6 ottobre 2020) – sono pervenute numerose segnalazioni da parte di consumatori, dalle quali emerge che il Professionista continuerebbe a porre in essere la pratica commerciale oggetto di accertamento e diffida nel Provvedimento, con particolare riferimento a: il persistente impedimento al *download* delle *Card* acquistate e pagate dagli utenti; l’ostacolo alla fruizione delle *Shopping Card*, delle *SXC Card*, dei *Crediti/Saldo/Wallet* e di ogni altra utilità maturata sulla Piattaforma; il mancato ripristino delle condizioni contrattuali di attivazione e fruizione secondo i termini vigenti al momento dell’acquisto da parte dei consumatori; l’omesso rimborso degli importi corrisposti dagli utenti per l’acquisto delle *Shopping Card* e delle diverse e numerose offerte proposte sulla Piattaforma; il persistente obbligo per gli utenti di effettuare ogni mese almeno un acquisto per non perdere i “soldi” presenti nel portafoglio virtuale, senza tuttavia dare seguito alla effettiva consegna/attivazione delle carte acquistate e pagate³.

9. Quanto all’asserito blocco delle attività di SixthCo. sul territorio italiano, diversamente da quanto affermato dal Professionista, gli elementi acquisiti agli atti hanno consentito di appurare che il sito

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni

³ Cfr. *ex multis*, segnalazione prot. 76775 del 16 ottobre 2020, in cui un aderente lamenta la circostanza che, dal mese di febbraio 2020, SixthCo. continuerebbe indebitamente a trattenere circa € 8.000 sulla piattaforma oltre ad alcune *card* che si troverebbero nell’area rimborsi senza essere processate. Al riguardo, si veda anche la segnalazione prot. 84991 del 16 novembre 2020, attraverso la quale una consumatrice riferisce che, nel richiedere il rimborso di quanto versato per l’acquisto di *Shopping Card* non consegnate, anche tramite ripetuti solleciti, non avrebbe ricevuto alcuna risposta circa i crediti (€ 3.019,15) e il saldo (€ 3.785) maturati e si vedrebbe comunque costretta ad effettuare acquisti “*per non perdere wallet e crediti acquistati in precedenza ed ancora bloccati nella piattaforma*”. Infine, l’impossibilità di utilizzare due *Gift Card* regolarmente acquistate e pagate viene riferita da un altro consumatore che, avendo effettuato le transazioni il 30 settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020 con data di attivazione contrattualmente fissata, rispettivamente, al 5 ottobre 2020 e al 20 novembre 2020, non avrebbe ricevuto le *card* (segnalazione prot. 20140 dell’11 febbraio 2021). In merito all’obbligo di acquisto mensile per rimanere “attivi” e non vedersi “azzerare” i crediti conseguiti, si veda anche la segnalazione prot. 79400 del 27 ottobre 2020.

sixthcontinent.com risulta pienamente attivo e operativo e che la Società ha continuato a svolgere l'attività di promozione e vendita *on line*, sulla propria Piattaforma, di numerose e diverse *Shopping Card*⁴, come inequivocabilmente attestato anche dalla documentazione prodotta unitamente alle segnalazioni, dalla quale emerge che la commercializzazione delle *Shopping Card/SXC Card* è proseguita nei confronti dei consumatori nei mesi successivi alla notifica del Provvedimento, senza peraltro che alla stessa facesse seguito la consegna e/o l'attivazione delle carte vendute⁵.

10. Alla luce di quanto sopra esposto e sulla base delle numerose segnalazioni che continuano a pervenire in Autorità, emerge dunque che il Professionista, da un lato, non ha adempiuto all'ordine di comunicare le iniziative assunte in ottemperanza al Provvedimento, dall'altro, ha reiterato una serie di condotte che sembrano presentare, in sostanza, i medesimi profili di scorrettezza già accertati con il Provvedimento in relazione alle modalità di attivazione e fruizione delle *Shopping Card/SXC Card* e di ogni altra utilità maturata dagli utenti (*Crediti/Saldo/Wallet*) e all'ostacolo all'esercizio dei diritti di recesso e di rimborso spettanti ai consumatori acquirenti.

11. Dalle evidenze documentali agli atti risulta che la pratica commerciale ritenuta scorretta è continuata successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica del Provvedimento (7 agosto 2020), concesso al Professionista per ottemperare alla diffida ivi contenuta, nonché successivamente al 7 dicembre 2020, data di presentazione, da parte di SixthCo., del documento denominato "*Ottemperanza al provvedimento dell'AGCM n. 28314 del 4 agosto 2020 (ps/11332) – Cronistoria dei fatti causanti il calo delle vendite e l'aumento dei chargeback – riscontro nota dell'11 novembre 2020*".

12. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 di euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 28314 del 4 agosto 2020, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare alla società Sixthcontinent Europe S.r.l. la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 28314 del 4 agosto 2020;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Antonino D'Ambrosio;

⁴ Cfr. Verbale acquisizione agli atti del 19 febbraio 2021.

⁵ Si vedano in proposito, a mero titolo esemplificativo e in aggiunta alla già citata segnalazione prot. 20140 dell'11 febbraio 2021, la segnalazione prot. 79801 del 28 ottobre 2020, con la quale una consumatrice lamenta la mancata consegna di una *gift-card* H&M acquistata in data 1° ottobre 2020 sulla piattaforma SixthContinent; la segnalazione prot. 14035 del 19 gennaio 2021, in cui un consumatore denuncia l'omessa attivazione di una *card* "Netflix" e una *card* "Q8", che erano state acquistate, rispettivamente, il giorno 25 settembre 2020 e 30 ottobre 2020.

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione A, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti di Sixthcontinent Europe S.r.l., ovvero da persone da essa delegate;

e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, si richiede alla società Sixthcontinent Europe S.r.l. di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

per IL PRESIDENTE

il Componente

Michele Ainis

PS11691 - CALYPSO-DEPURATORI DI ACQUA

Provvedimento n. 28597

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2021;

SENTITO il Relatore, Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11691 del 13 ottobre 2020;

VISTO il proprio provvedimento del 13 ottobre 2020, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso la sede di Calypso S.r.l.s.;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. La società Calypso S.r.l.s. in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, attiva nel settore della distribuzione e manutenzione dei depuratori per il trattamento dell'acqua potabile. La società ha realizzato, al 31 dicembre 2019, ricavi pari a 1.588.262 € e ha realizzato, nel corso del 2020, alla luce della situazione provvisoria infrannuale (dal 1° gennaio al 30 novembre 2020), ricavi pari a 18.615 € e perdite pari a 106.380 €¹.

2. A.E.C.I., in qualità di associazione dei consumatori segnalante.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento concerne una pratica commerciale posta in essere da Calypso S.r.l.s. e consistente nella promozione, con modalità ingannevoli ed aggressive, di un *kit* di filtrazione e purificazione dell'acqua potabile (per uso domestico) e del connesso servizio dodicennale di manutenzione, anche attraverso la diffusione, sul sito *internet* del professionista, alla pagina <https://www.calypsosrls.it/perche-depurare-lacqua>, di informazioni idonee ad ingenerare un eccessivo allarmismo sulla scarsa qualità dell'acqua potabile.

4. La predetta condotta è stata oggetto di segnalazioni dei consumatori, pervenute anche per il tramite dell'associazione dei consumatori A.E.C.I., a partire dal 20 giugno 2019.

¹ Doc. n. 35 dell'indice del fascicolo istruttorio.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 23 ottobre 2020 è stato notificato a Calypso S.r.l.s. l'avvio del procedimento istruttorio PS11691 per presunta violazione degli artt. 21, comma 1, lett. *b*) e *d*), 22, comma 1, 23 comma 1, lett. *g*) e *n*), e 24 del Codice del Consumo. In tale sede veniva, in particolare, ipotizzata l'ingannevolezza e l'aggressività delle modalità con le quali gli agenti del professionista proponevano ai consumatori, presso il loro domicilio, la sottoscrizione di un contratto per l'installazione di un *kit* di filtrazione e purificazione dell'acqua potabile e per la manutenzione dodicennale dello stesso, nonché l'ingannevolezza delle affermazioni riportate alla pagina web <https://www.calypsosrls.it/perche-depurare-lacqua>.

6. Contestualmente alla notifica dell'avvio del procedimento, il 23 ottobre 2020 è stato svolto un accertamento ispettivo presso la sede della società Calypso.

7. Calypso S.r.l.s. ha depositato memorie l'11 novembre e il 28 dicembre 2020².

8. In data 21 dicembre 2020 è stata comunicata alle Parti, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria³.

9. L'11 gennaio 2021 è stato richiesto, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo, il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

2) *Le evidenze acquisite*

10. Dagli elementi raccolti in istruttoria è emerso che la politica di vendita del professionista consisteva nel contattare telefonicamente - tramite agenti - i potenziali clienti per proporre loro una consulenza gratuita di analisi dell'acqua presso la loro abitazione, per parlare di acqua e salute ed offrire l'opportunità di installare un impianto di depurazione dell'acqua potabile⁴.

11. Nell'ambito della visita domiciliare gli agenti, dopo aver illustrato i rischi connessi alla presenza di nitrati nell'acqua di rubinetto ed enfatizzato le qualità che la medesima assumerebbe per effetto del trattamento di depurazione⁵, proponevano ai consumatori la sottoscrizione di un contratto *standard*, denominato "*modulo di ordine*"⁶, per l'installazione e la manutenzione di un impianto ("*kit*") di depurazione domestico. Tale modulo presenta i tipi di impianto che il consumatore può selezionare (ultrafiltrazione liscia, microfiltrazione liscia, microfiltrazione frigogassatore, osmosi liscia, osmosi frigogassatore), ciascuno corredato dall'indicazione della rata mensile e dell'importo complessivo della spesa (cfr. figura sottostante).

² Docc. nn. 30 e 35 dell'indice del fascicolo istruttorio.

³ Doc. n. 34 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁴ Cfr. gli *script*, diramati agli agenti, relativi al colloquio con i potenziali clienti: all. 1 (n. 11) al doc. n. 28 dell'indice del fascicolo istruttorio, integrante il verbale di accertamento ispettivo del 23 ottobre 2020.

⁵ Ad un consumatore è stata prospettata un'acqua dalle caratteristiche equivalenti a quelle dell'acqua oligominerale di Fiuggi (doc. n. 3 dell'indice del fascicolo istruttorio).

⁶ Cfr. all. 1 (n. 1) al doc. n. 28 dell'indice del fascicolo istruttorio.

<input type="checkbox"/> Ultrafiltrazione liscia	spesa mensile a partire da 20 € per 12 cambi filtro (a cadenza annuale) per l'importo di 2.880,00 €
<input type="checkbox"/> Microfiltrazione liscia	spesa mensile a partire da 26 € per 12 cambi filtro (a cadenza annuale) per l'importo di 3.744,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Microfiltrazione frígogasatore	spesa mensile a partire da 32 € per 12 cambi filtro (a cadenza annuale) per l'importo di 4.608,00 €
<input type="checkbox"/> Osmosi liscia	spesa mensile a partire da 37 € per 12 cambi filtro (a cadenza annuale) per l'importo di 5.328,00 €
<input type="checkbox"/> Osmosi frígogasatore	spesa mensile a partire da 42 € per 12 cambi filtro (a cadenza annuale) per l'importo di 6.048,00 €

12. Dal modulo d'ordine, che contiene anche le Condizioni generali di vendita ("CGV"), emerge che il contratto ha ad oggetto l'installazione del *kit* (impianto per la filtrazione e purificazione) unitamente alla fornitura del servizio di manutenzione dodicennale (un filtro all'anno); che al consumatore è riconosciuto il diritto recesso e che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, sono imposte al consumatore una penale (pari al 30% dell'importo contrattuale) e le spese di rimozione dell'impianto (225 € + iva).

13. Le CGV prevedono, inoltre, che il pagamento "*si intende per contanti*" e, nel caso in cui il consumatore intenda servirsi di un istituto di credito al consumo per procurarsi i fondi necessari, le relative spese sono a suo carico. Nel modulo contrattuale è, inoltre, presente una nota prestampata che recita: "*Pagamento da concordare con il nostro funzionario commerciale*". In alcuni esemplari acquisiti nell'ambito dell'attività ispettiva, figurano anche diciture equivalenti, redatte a mano: "*Pagamento da definire con il commerciale*" o "*Pagamento tramite banca o posta da concordare con ns funzionario*".

14. Dopo l'installazione dell'impianto, nel corso di un appuntamento con il funzionario commerciale, fissato oltre 14 giorni dalla sottoscrizione del modulo di ordine⁷, vengono definite modalità di pagamento del corrispettivo. Più precisamente, secondo i reclami acquisiti nel corso dell'attività ispettiva, Calypso, non ha riconosciuto la possibilità di corrispondere in contanti la spesa mensile indicata nel contratto.

15. Invero, il pagamento è stato subordinato alla sottoscrizione di apposito finanziamento indicato dal professionista⁸, le cui rate mensili sono risultate pari quasi al triplo del prezzo base ("*a partire da*") previsto nel contratto; l'estinzione del pagamento, inoltre, veniva richiesta in arco temporale più ristretto rispetto a quello previsto nel modulo d'ordine (5 anziché 12 anni)⁹. In alternativa, ai consumatori che non intendevano avvalersi del finanziamento proposto dal professionista è stato chiesto il pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione.

16. Numerosi consumatori hanno lamentato anche la preclusione all'esercizio del diritto di recesso senza spese.

17. Le segnalazioni dei consumatori ed i reclami acquisiti in ispezione indicano che molti consumatori sono stati indotti alla sottoscrizione del contratto sulla base di informazioni ingannevoli ed omissive comunicate dagli agenti e, segnatamente, dalle rassicurazioni verbali fornite dagli agenti in merito alla possibilità di fruire di detrazioni fiscali, quali quelle previste dal *bonus* ristrutturazioni anno 2019. In realtà, la legge riconosce il beneficio fiscale solo in caso di svolgimento di lavori di

⁷ Cfr. all. 1 (n. 3 e n. 24) al doc. n. 28 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁸ All. 1. (n. 6, n. 16, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22, n. 24, n. 26) al doc. n. 28 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁹ Doc. n. 2, 3, 5, 6, 7, 16, 18, 23, nonché all. 1 (n. 21, n. 24, n. 25) al doc. n. 28 dell'indice del fascicolo istruttorio.

ristrutturazione¹⁰, circostanza che i consumatori hanno, tuttavia, appreso soltanto nel corso del 2020, in sede di dichiarazione dei redditi.

18. Parimenti, gli agenti rendevano una informativa lacunosa e poco chiara in ordine all'entità del corrispettivo del servizio in quanto omettevano di comunicare che gravavano sul consumatore ulteriori spese come quelle per la chiamata del tecnico ovvero per la sostituzione delle bombole¹¹.

19. Infine, il professionista ha reso in sede precontrattuale informazioni sulla scarsa qualità dell'acqua del rubinetto, che sono diffuse anche alla pagina web <https://www.calypsosrls.it/perche-depurare-lacqual>. Segnatamente, alla sezione "Qual è la qualità dell'acqua potabile?" si legge: "L'acqua che giornalmente preleviamo dai nostri rubinetti rispetta i parametri di potabilità fissati dalla Legge, ma potabilità molto spesso non è sinonimo di alta qualità...la crescente presenza dei nitrati nell'acqua... ha portato gli acquedotti a fissare il limite ammissibile a 50 mg per litro, ciò significa che fino a una concentrazione di 50 mg/lit di questa sostanza l'acqua è da considerarsi potabile. Ma l'organizzazione mondiale della sanità suggerisce un limite massimo pari a 10 mg/lit, specie nell'alimentazione per i bambini! Ovvero cinque volte in meno! Questo è dovuto al fatto che i nitrati all'interno dell'organismo umano, possono trasformarsi in Nitriti (NO₂), i quali, incontrando altre sostanze chimiche (come gli aminoacidi contenuti negli alimenti) reagiscono formando le Nitrosoammine, alcune delle quali universalmente riconosciute come sostanze cancerogene"¹².

20. Tali affermazioni appaiono in contrasto con quanto riportato sul sito del Ministero della Salute, secondo il quale "le acque italiane, per più dell'85% di origine sotterranea, anche quando sottoposte a trattamenti di potabilizzazione, contribuiscono ad apportare quantità apprezzabili di alcuni minerali come risultato di fenomeni naturali di cessione da rocce e terreni a contatto con l'acquifero, ad esempio, calcio, magnesio, fluoro, ferro, manganese, zinco, iodio, selenio, zolfo, fosforo, potassio"¹³. La stessa OMS, poi, in ragione dell'importante ruolo dell'acqua nell'apporto di elementi minerali, tra cui calcio e magnesio, ha evidenziato la necessità che gli utilizzatori dei dispositivi di depurazione dell'acqua siano informati della riduzione della concentrazione di minerali essenziali nell'acqua trattata. Infine, nelle *Guidelines for drinking-water quality* dell'OMS, il limite di 50 mg/lit di nitrati è ritenuto sicuro anche per i lattanti alimentati con latte artificiale¹⁴.

3) Le argomentazioni difensive del Professionista

21. In epoca antecedente all'apertura del presente procedimento, il 15 ottobre e il 6 novembre 2019, il professionista, in risposta ad una richiesta di informazioni, aveva contestato quanto segnalato da un numero esiguo di consumatori rappresentando, senza fornire alcuna documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni, di aver allontanato alcuni agenti e di aver annullato cinque contratti, dietro restituzione della caparra versata.

¹⁰ Doc. n. 4, 5, 6, 7, 9, 18, n. 23, nonché all. 1 (n. 13, n. 21, n. 25, n. 28) al doc. n. 28 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹¹ Cfr. doc. n. 9 e all. 1 (n. 14 e 27) al doc. n. 28 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹² Doc. n. 31 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹³ www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4528&area=acque_potabili&menu=dieta.

¹⁴

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44584/9789241548151_eng.pdf;jsessionid=9CC8888530C0E555F29EB5D77992B285?sequence=1

22. In data 11 novembre 2020, il professionista ha confermato che la visita domiciliare era diretta ad illustrare le potenzialità purificatrici del sistema di depurazione delle acque potabili al fine di invitare i consumatori a stipulare il contratto, e che solo successivamente si procedeva all'installazione del *kit* e alla definizione delle modalità di pagamento.

23. Il professionista ha, inoltre, dichiarato di aver riconosciuto, dal 1° gennaio 2019 all'11 novembre 2020, 338 recessi e di aver limitato la propria attività, dal 1° gennaio 2020, alla sola manutenzione dei dispositivi di depurazione dell'acqua.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

24. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a mezzo *internet*, in data 11 gennaio 2021 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

25. Con parere pervenuto in data 2 febbraio 2021, la suddetta Autorità ha sostenuto la realizzazione della piena potenzialità promozionale della comunicazione *on line* in quanto il mezzo *internet* è uno strumento idoneo a incidere e amplificare la scorrettezza della pratica commerciale oggetto del procedimento.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

26. La pratica contestata alla società Calypso S.r.l.s. nell'ambito del presente procedimento consiste nella promozione, con modalità ingannevoli ed aggressive, di un *kit* di filtrazione e purificazione dell'acqua potabile (per uso domestico) e del connesso servizio dodicennale di manutenzione, anche attraverso la diffusione, sul sito *internet* del professionista, alla pagina <https://www.calypsosrls.it/perche-depurare-lacqua>, di informazioni idonee ad ingenerare un eccessivo allarmismo sulla scarsa qualità dell'acqua potabile.

27. In particolare, l'induzione alla sottoscrizione del contratto è avvenuta sulla base di informazioni omissive e fuorvianti sia con riferimento alla salubrità dell'acqua del rubinetto e ai connessi rischi per la sicurezza personale, che in relazione alle caratteristiche principali dell'offerta: le modalità di pagamento del corrispettivo, la possibilità di ridurre il costo sostenuto grazie a detrazioni fiscali, le effettive caratteristiche del servizio di manutenzione. La stessa modulistica utilizzata dal professionista, acquisita agli atti, risulta inadeguata a rappresentare con chiarezza e immediatezza le effettive condizioni di vendita.

28. Da tale punto di vista, dunque, la condotta del professionista nella fase di "aggancio" del consumatore, attraverso un primo contatto telefonico e al momento della prima visita domiciliare, risulta ingannevole e omissiva ai sensi degli artt. 21, comma 1, lett. *b)* e *d)*, e 22, comma 1, del Codice del Consumo riguardo alle caratteristiche principali del prodotto, al prezzo, al modo in cui lo stesso è calcolato e all'esistenza di uno specifico beneficio fiscale.

29. L'induzione in errore è stata realizzata anche attraverso l'informativa resa alla pagina *web* <https://www.calypsosrls.it/perche-depurare-lacqua>, la quale risulta ingannevole *ex* artt. 22 e 23, comma 1, lett. *n)*, del Codice del Consumo in quanto, in detto contesto, il professionista omette di riferire che l'assunzione dell'acqua di rubinetto consente un apprezzabile apporto di minerali¹⁵

¹⁵ Come risultato di fenomeni naturali di cessione da rocce e terreni a contatto con l'acquifero.

suggerendo, piuttosto, un inesistente contrasto tra le prescrizioni dell'OMS e la normativa sulla qualità dell'acqua potabile in tema di concentrazioni massime ammissibili di nitrati e potenziali rischi cancerogeni.

30. Inoltre, in numerose fattispecie contrattuali Calypso ha ostacolato l'esercizio del recesso: infatti, il funzionario commerciale ha fissato l'appuntamento per discutere le modalità di pagamento decorsi 14 giorni dalla stipula del contratto, quando, cioè, risultava già spirato il termine per esercitare il diritto di recesso. In tal modo, gli agenti del professionista hanno potuto proporre ai consumatori, ormai impossibilitati a liberarsi dal vincolo contrattuale senza spese, modalità e tempistiche di pagamento del corrispettivo differenti e più onerose rispetto a quelle riportate nel modulo di ordine. La condotta del professionista è risultata, dunque, idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta dei consumatori, in violazione dell'art. 24 del Codice del Consumo.

31. In conclusione, il comportamento descritto al punto II del presente provvedimento appare integrare una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 21, comma 1, lett. *b)* e *d)*, 22, comma 1, 23, comma 1, lett. *n)*, e 24 del Codice del Consumo in quanto idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e a condizionarne indebitamente la libertà di scelta in ragione degli ostacoli all'esercizio dei diritti contrattuali, tra cui il diritto di recesso.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

32. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

33. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

34. Con riferimento alle condizioni economiche del professionista, l'ultimo bilancio di Calypso S.r.l.s. indica che la società ha realizzato ricavi, al 31 dicembre 2019, pari a 1.588.262 € e un utile di oltre 90.000 €. La documentazione contabile prodotta dal professionista e relativa al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 novembre 2020, tuttavia, evidenzia ricavi per 18.615 € e perdite per 106.380 €.

35. Con riferimento alla gravità della violazione, va considerato il pregiudizio arrecato ai consumatori ingannati in ordine alle caratteristiche rilevanti del servizio offerto e impossibilitati a recedere dal vincolo contrattuale senza spese. La condotta aggressiva del professionista si è, dunque, tradotta per i consumatori in un effettivo danno economico, in quanto i medesimi sono stati costretti a subire modalità e tempistiche di pagamento differenti rispetto a quelle individuate nel modulo d'ordine, nonché a pagare corrispettivi quasi triplicati rispetto al prezzo base concordato.

36. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi acquisiti agli atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dalla società Calypso S.r.l.s. almeno a decorrere dal mese

di giugno 2019 (data delle prime evidenze raccolte)¹⁶ ed è ancora in corso limitatamente alla diffusione dell'informativa alla pagina *web* <https://www.calypsosrls.it/perche-depurare-lacqua>, avendo il professionista ristretto, dal 2020, la propria attività aziendale al servizio di manutenzione dei dispositivi di depurazione dell'acqua¹⁷.

37. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Calypso S.r.l.s. nella misura di 40.000 € (quarantamila euro).

38. Inoltre, in considerazione della limitazione del *business* al servizio di manutenzione e della situazione economica in cui versa il professionista, che presenta nel 2020 condizioni economiche non positive come risultanti dalla documentazione contabile prodotta, si ritiene congruo ridurre l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Calypso S.r.l.s. alla misura di 30.000 € (trentamila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta aggressiva ai sensi degli artt. artt. 21, comma 1, lett. *b*) e *d*), 22, comma 1, 23, comma 1, lett. *n*), e 24 del Codice del Consumo, in quanto idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e a condizionarne indebitamente la libertà di scelta.

DELIBERA

- a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Calypso S.r.l.s., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 1, lett. *b*) e *d*), 22, comma 1, 23, comma 1, lett. *n*), e 24 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
- b) di irrogare alla società Calypso S.r.l.s. una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 € (trentamila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la

¹⁶ Cfr. doc. n. 1 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹⁷ Cfr. docc. n. 28, n. 30 e n. 32 dell'indice del fascicolo istruttorio.

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS11758 - UNIPOLSAI-RIMBORSO MENSILITÀ RC AUTO

Provvedimento n. 28598

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2021;

SENTITO il Relatore Professore Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 30 settembre 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento in considerazione delle esigenze connesse alla valutazione degli impegni presentati dal Professionista;

VISTO il proprio provvedimento del 1° dicembre 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta un'ulteriore proroga del termine di conclusione del procedimento in considerazione della necessità di esaminare le risultanze agli atti ai fini della valutazione delle fattispecie oggetto del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai, il Professionista o la Società) in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La Società è attiva nel settore assicurativo.

Il bilancio consolidato del gruppo Unipol, al 31 dicembre 2019, è stato pari a 14 miliardi di euro.

2. U.Di.Con.-Unione Difesa Consumatori e Unione Nazionale Consumatori, in qualità di associazioni segnalanti; Codacons, qualità di associazione interveniente.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

3. Il procedimento nei confronti di UnipolSai concerne due distinte pratiche commerciali consistenti:
a) nel promuovere, tramite i messaggi pubblicitari relativi alla campagna "*#unmeseperte*", la possibilità di ottenere la "*restituzione*" di un mese di polizza RC Auto, facendo intendere di poter ottenere un rimborso parziale del premio assicurativo già pagato, mentre si tratterebbe di un *voucher*-sconto da applicarsi sul premio futuro in caso di rinnovo della polizza RC Auto con la medesima UnipolSai;

b) nell'aver pre-impostato i campi relativi al rilascio del consenso al trattamento, anche a fini commerciali, dei dati personali forniti dal cliente al momento dell'adesione alla suddetta promozione.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 8 maggio 2020 è stato avviato il procedimento istruttorio PS11758 nei confronti della società UnipolSai per presunta violazione degli artt. 20, comma 2, 21, 24 e 25 del Codice del Consumo¹.

5. In data 12 maggio 2020 è pervenuta da parte della società un'istanza di accesso agli atti. L'accesso si è svolto in data 25 maggio 2020².

6. Una nuova istanza di accesso agli atti è stata ripresentata in data 5 agosto 2020 e l'accesso si è svolto il 4 settembre 2020.³

7. In data 1° giugno 2020⁴ UnipolSai ha fornito risposta alla richiesta di informazioni formulata con l'avvio del procedimento ed ha presentato le proprie argomentazioni difensive, successivamente integrate in data 31 luglio 2020⁵.

8. In data 25 giugno 2020 il Codacons ha presentato istanza di partecipazione al procedimento⁶ che è stata accolta in data 30 luglio 2020⁷.

9. In data 26 giugno 2020, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, UnipolSai ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza delle condotte oggetto di contestazione ed ha formulato istanza di audizione, che si è tenuta il 23 luglio 2020⁸. Nella adunanza del 20 ottobre 2020 l'Autorità ha ritenuto tali impegni solo parzialmente idonei a rimuovere i profili di scorrettezza delle pratiche oggetto di contestazione; nella relativa comunicazione alla società, effettuata in data 22 ottobre 2020, è stato fissato un termine di 15 giorni per consentire la presentazione di un'integrazione degli impegni⁹.

10. In data 6 novembre 2020, UnipolSai ha presentato una nuova versione della proposta di impegni, che tenevano conto delle osservazioni formulate dall'Autorità nella comunicazione del 22 ottobre 2020¹⁰.

11. In considerazione delle necessità connesse alla valutazione degli impegni presentati dal Professionista, nella adunanza dell'Autorità del 30 settembre 2020, il termine di conclusione del procedimento, già differito al 12 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e dell'art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, veniva prorogato di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento; la relativa comunicazione alle Parti veniva effettuata in data 1° ottobre 2020¹¹.

¹ Cfr. Doc. n. 13

² Cfr. Doc. nn. 17 e 19

³ Cfr. Doc. nn. 34 e 35.

⁴ Cfr. Doc. n. 20

⁵ Cfr. Doc. n. 33

⁶ Rif. Doc. n. 22

⁷ Rif. Doc. n. 29

⁸ Cfr. doc nn. 24 e 28

⁹ Cfr. Doc. n. 41

¹⁰ Cfr. Doc. n. 42

¹¹ Cfr. Doc. nn. 37, 38, 39, 40.

12. In considerazione della necessità di esaminare le risultanze in atti ai fini della valutazione delle fattispecie oggetto del procedimento, nella riunione dell’Autorità del 1° dicembre 2020 il termine di conclusione del procedimento, già differito all’11 dicembre 2020, veniva ulteriormente prorogato di sessanta giorni ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento; la relativa comunicazione alle Parti veniva effettuata in data 2 dicembre 2020¹².

13. In data 3 dicembre 2020 veniva trasmessa alle Parti la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria¹³.

14. In data 7 dicembre 2020, il Codacons ha fatto istanza di accesso agli atti che si è svolto in data 9 dicembre 2020¹⁴.

15. In data 18 dicembre 2020 è stata inoltrata richiesta di parere all’Istituto di Vigilanza per le Assicurazioni - IVASS, ai sensi dell’art. 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo¹⁵ e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito anche AGCOM), in data 28 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo¹⁶. I pareri sono pervenuti rispettivamente in data 19 e 26 gennaio 2021.

16. In data 13 gennaio 2021 veniva comunicata alle parti la proroga di 15 giorni ai sensi dell’art. 16, comma 5, del Regolamento.

2) Le evidenze acquisite

17. In relazione alla pratica *sub a)*, dalle informazioni e dalla documentazione acquisita durante l’attività istruttoria è emerso che la campagna pubblicitaria “#unmeseper te”, condotta tra l’11 aprile 2020 e il 25 aprile, ha avuto ad oggetto l’offerta di un *voucher* da utilizzare in sede di rinnovo della polizza RC Auto.

In dettaglio, il messaggio pubblicitario diffuso a mezzo stampa riportava, con caratteri di grandi dimensioni, la seguente frase: “*Restituiamo un mese di polizza RC Auto ai nostri 10 milioni di clienti*”. Con caratteri di dimensioni più piccole era riportato il seguente testo: “*Ci siamo dovuti fermare. Tutti quanti. Da un mese stop al lavoro, allo sport, alla nostra vita di tutti i giorni. Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Per questo UnipolSai ha deciso di restituirti un mese di polizza RC auto. Un piccolo contributo: perché la voglia di dare una mano, quella, nessuno la può fermare*”.

Il messaggio pubblicitario a mezzo stampa riportava, inoltre, su un lato dell’immagine e con caratteri di dimensioni molto piccole, alcune condizioni della promozione (scritte con orientamento verticale con conseguente necessità di ruotare la pagina per leggerle). In particolare, si precisava che l’iniziativa “*è riservata ai clienti con polizza r.c. auto in essere al 10 aprile 2020, che si iscrivano al sito unmeseper teunipolsai.it e utilizzino l’agevolazione attraverso un voucher-sconto da utilizzare al rinnovo della polizza r.c. auto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo pubblicato su unipolsai.it*”.

¹² Cfr. Doc. nn 44,45,46,47.

¹³ Cfr. Doc. nn. 51,52,53,54

¹⁴ Cfr. Doc. n. 58

¹⁵ Cfr. Doc. n. 61

¹⁶ Cfr. Doc. n. 30

Con riferimento allo *spot* televisivo, le immagini erano accompagnate sia da una voce narrante, che comunicava la “*restituzione*” di un mese di polizza RC Auto ai clienti UnipolSai, senza alcuna ulteriore specificazione, sia da alcuni testi che comparivano sullo schermo mentre le immagini scorrevano. Nel corso dello *spot* compariva, in primo luogo, la seguente indicazione: “*Restituiamo un mese di polizza RC auto a 10 milioni di clienti*”; successivamente, compariva la precisazione “*Attraverso un voucher da utilizzare al rinnovo della polizza*”.

18. L’attività istruttoria ha evidenziato che i *voucher* potevano essere richiesti dai titolari di polizze RC Auto in essere al 10.04.2020 e utilizzati, per il rinnovo della polizza assicurativa, fino al 31 maggio 2021. A tal fine non risultano previste limitazioni o decadenze, né sono previste ulteriori condizioni o il possesso di particolari dispositivi tecnologici per l’adesione alla promozione. UnipolSai ha previsto, infatti, oltre alla procedura digitale di adesione, anche il canale delle agenzie territoriali ed un canale telefonico.

Quanto all’utilizzo, risulta che l’importo del *voucher* viene detratto, al rinnovo della polizza, dall’importo del premio, che è previamente quantificato dal professionista in applicazione dei consueti e consolidati criteri di determinazione della tariffa RC Auto.

19. UnipolSai ha diffuso un nuovo *spot* tv, tra il 31 maggio 2020 e il 14 giugno 2020, e inserito un’informativa sull’iniziativa commerciale in oggetto, nelle comunicazioni di avviso di scadenza della polizza inviate via *mail* a tutti i clienti, modificando il materiale promozionale. In particolare, nel nuovo *spot* tv anche la voce narrante rileva che la restituzione della mensilità di polizza avviene tramite *voucher*, mentre nelle comunicazioni di avviso di scadenza della polizza è stato modificato il testo della *mail* e del *banner* ivi riportato al fine di rendere più chiara la modalità di restituzione tramite *voucher*.

20. In relazione alla pratica *sub b)*, dalle informazioni e dalla documentazione acquisita durante l’attività istruttoria è emerso che i dati personali richiesti da UnipolSai ai propri clienti, ai fini dell’adesione alla promozione in questione, sono quelli necessari alla gestione della procedura di generazione del *voucher*. Tali dati sono: il numero di targa, la data di nascita del consumatore, il numero di cellulare e, facoltativamente, l’indirizzo *e-mail*¹⁷. Sulla pagina *web* dedicata all’adesione all’iniziativa promozionale in esame erano presenti quattro caselle: quella di presa visione dell’informativa *privacy* (accettazione obbligatoria) e quelle con accettazione facoltativa del consenso al trattamento dei dati per fini commerciali, per profilazione e per comunicazioni a società del gruppo Unipol. Tali caselle non erano pre-flaggate. È previsto, inoltre, un meccanismo di *scroll down* che impone al cliente di scorrere l’intero testo dell’informativa *privacy*, che include il trattamento anche ai fini commerciali, per poter rilasciare in tutto o in parte i consensi richiesti¹⁸.

Sul punto si rileva che UnipolSai ha deciso di eliminare dalle pagine *web* dedicate alla promozione in oggetto, a partire dal 30 maggio 2020, la possibilità di rilasciare i tre consensi commerciali facoltativi. È richiesto, dunque, solo il consenso (obbligatorio) per il trattamento dei dati necessari all’identificazione del cliente ai fini del rilascio del *voucher*.

¹⁷ V. Doc. n. 20 cit., pag. 9.

¹⁸ V. Doc. n. 20 cit., pagg. 9-10.

3) *Gli impegni presentati*

21. In data 26 giugno 2020 UnipolSai ha presentato una prima versione di impegni, poi integrati, a seguito delle osservazioni dell’Autorità del 20 ottobre 2020, in data 6 novembre 2020.

22. In particolare, gli impegni, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante, prevedono quanto segue:

Impegno n.1: UnipolSai si impegna a prorogare la durata dell’iniziativa per un termine di 12 mesi, decorrente dalla data del 1° gennaio 2021. Pertanto, tutti i titolari di polizze RC Auto di UnipolSai, in essere al 10.04.2020, potranno richiedere in qualsiasi momento e utilizzare una sola volta, fino al 31.12.2021, il *voucher* in sede di rinnovo della polizza RC Auto;

Impegno n.2: UnipolSai si impegna a rafforzare ulteriormente i presidi finalizzati a rendere i clienti edotti in merito all’iniziativa, in particolare al momento del rinnovo della polizza. Trenta giorni prima della scadenza della polizza, UnipolSai invierà ai propri assicurati, che pur avendone titolo non abbiano ancora utilizzato il *voucher* oggetto dell’iniziativa, una comunicazione con la quale richiamerà l’attenzione dell’assicurato sulla possibilità di beneficiare dell’iniziativa descrivendone contenuto e modalità di adesione. Successivamente, UnipolSai invierà ai propri assicurati, che pur avendone titolo non abbiano ancora utilizzato il *voucher* oggetto dell’iniziativa, ulteriori comunicazioni analoghe a quelle precedenti, tramite *e-mail* e/o sms secondo le seguenti tempistiche: quindici giorni prima della scadenza della polizza; cinque giorni prima della scadenza della polizza. Nei 5 giorni successivi alla scadenza della polizza, UnipolSai invierà ai propri assicurati, che hanno titolo a beneficiare dell’iniziativa ma non hanno ancora rinnovato la polizza, un avviso tramite *e-mail* o sms, con il quale verrà ricordata la possibilità di chiedere e utilizzare il *voucher* al momento del rinnovo della polizza. Almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, UnipolSai invierà ai propri assicurati che pur avendone titolo, non abbiano ancora utilizzato il *voucher*, un sms contenente un *link* tramite il quale sarà possibile visionare un video dove sarà illustrato il contenuto dell’iniziativa e le modalità per beneficiarne.

La società invierà alla rete dei propri agenti una circolare in merito alla proroga della durata dell’iniziativa, invitandoli a ricordare agli assicurati l’iniziativa al momento del rinnovo della polizza e ad assisterli ai fini della richiesta e attivazione del *voucher*.

UnipolSai si impegna a rendere disponibile il *voucher* per tutti coloro che ne hanno titolo all’interno della loro area riservata sul sito *internet* e della loro *App* in modo da consentire loro di beneficiare del *voucher* direttamente in occasione del rinnovo tramite tali canali.

Impegno n.3: La società, in occasione di future campagne promozionali dell’iniziativa, si impegna a rendere ancora più chiaro il fatto che la restituzione di un mese di premio avviene con un *voucher* da utilizzare al rinnovo della polizza RC auto.

Impegno n. 4: UnipolSai si impegna a mantenere ferma, per tutta la durata dell’iniziativa, l’eliminazione, già attuata, dal sito dedicato, delle richieste di consenso al trattamento dei dati personali per fini commerciali. Fino al 31.12.2021, UnipolSai non contemplerà nel sito la possibilità di rilasciare i tre consensi commerciali facoltativi; renderà visibile tramite finestra, che si apre automaticamente durante il processo per aderire all’iniziativa, il testo dell’informativa *privacy* che ha ad oggetto esclusivamente il trattamento dei dati necessari per il rilascio del *voucher*; manterrà inalterata la necessità di *scroll down* integrale del testo dell’informativa, solo al termine del quale si attiva un tasto “chiudi”, cliccando il quale si atterra sulla *homepage* del sito con spunta di conferma di presa visione dell’informativa.

Impegno n. 5: UnipolSai si impegna ad inviare a tutti i clienti che, in occasione di una richiesta di *voucher* inviata nel periodo dall'11.04.2020 al 29.05.2020 (data dell'eliminazione della possibilità di fornire i consensi), abbiano rilasciato tutti e tre i consensi *privacy* e che in base al *database* Unipol non risultano averli già in precedenza revocati in tutto o in parte, una comunicazione individuale con la quale rammenterà loro che hanno rilasciato i suddetti consensi *privacy* e che possono liberamente e in qualsiasi momento revocare tali consensi sulla propria area personale del sito *web* di UnipolSai, riportando nella comunicazione il *link* per accedervi.

23. Gli impegni entreranno in vigore a partire dalla data di notifica del presente provvedimento e resteranno in vigore per tutta la durata dell'iniziativa, ossia fino al 31 dicembre 2021.

Gli impegni 1, 2, 3 e 4 sono già stati attuati. L'impegno 5 sarà attuato entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

IV. PARERE DELL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

24. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente procedimento riguardano il settore assicurativo, in data 18 dicembre 2020, è stato richiesto il parere all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo.

25. Con parere pervenuto in data 19 gennaio 2021, l'IVASS ha precisato di non avere osservazioni da formulare in merito agli impegni proposti da UnipolSai.

V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

26. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente procedimento sono state diffuse attraverso testate giornalistiche e canali televisivi, in data 28 dicembre 2020 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

27. Con parere pervenuto in data 26 gennaio 2021, la suddetta Autorità, dopo aver precisato di limitare le proprie valutazioni all'attitudine degli specifici mezzi di comunicazione alla diffusione delle pratiche commerciali, ha ritenuto che nel caso di specie i mezzi utilizzati, come la stampa, la televisione e *internet*, rappresentano strumenti idonei ad influenzare significativamente la realizzazione delle pratiche commerciali.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

28. L'Autorità ritiene che le misure presentate facciano venire meno i profili di illegittimità contestati con la comunicazione di avvio del procedimento. In particolare, è idonea a superare le supposte criticità della condotta *sub a)* la previsione, per ciascuno dei possibili canali di rinnovo della polizza con UnipolSai (*web*, agenzie, *call center*), di meccanismi e/o procedure (in aggiunta alla ordinaria *mail* di avviso di scadenza della polizza) in grado di avvisare ogni cliente, in vari momenti e sino al rinnovo della propria polizza, della presenza dell'iniziativa commerciale in questione. Infatti, sono previste modalità articolate, nei tempi e negli strumenti usati per l'informativa al cliente, al fine di rendere edotti dell'iniziativa gli assicurati che, pur avendone titolo, non hanno ancora chiesto e utilizzato il *voucher*.

A ciò si aggiunge la proroga al 31 dicembre 2021 del periodo durante il quale potrà essere chiesto e utilizzato il *voucher*.

29. In relazione all'idoneità degli impegni formulati con riferimento alla condotta *sub b)*, si evidenzia che l'eliminazione del consenso al trattamento dei dati personali per fini commerciali, peraltro già effettuata dal 30 maggio 2020, sia una misura che risolve in radice la contestazione sollevata. Al riguardo, continuerà ad essere prevista l'apertura automatica di una finestra contenente l'informativa sul trattamento dei dati strettamente necessari all'iniziativa, nel momento in cui il cliente deve spuntare la casella di avvenuta lettura dell'informativa.

Inoltre, l'invio di una comunicazione via *e-mail*, volta a ricordare agli aderenti all'iniziativa che hanno rilasciato i consensi a fini commerciali la possibilità di revocarli, consentirà di acquisire certezza in ordine alla prestazione di tali consensi e alla possibilità di poterli revocare.

30. Gli impegni presentati, pertanto, assicurano a tutti i clienti, ivi inclusi quelli che hanno già rinnovato la polizza RC Auto prima dell'attuazione degli stessi e senza utilizzare il *voucher*, di avere conoscenza dell'iniziativa e quindi di beneficiarne.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali, oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società UnipolSai Assicurazioni S.p.A., ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera *a)*, del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in via definitiva in data 6 novembre 2020, come descritti nel formulario allegato al provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera *a)*, del Regolamento;

c) che la società UnipolSai Assicurazioni S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione, di fatto, rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei

casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

per IL PRESIDENTE
il Componente anziano
Gabriella Muscolo

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXI- N. 11 - 2021

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
